



Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Principi contabili internazionali

BILANCIO CONSOLIDATO: CONFRONTO TRA ITA GAAP, IAS/IFRS E US GAAP

RELATORE

Prof. Fabrizio Di Lazzaro

SARA MARIANO

Matr. 687921

CORRELATORE

Prof. Alessandro Mechelli

ANNO ACCADEMICO 2017 / 2018

Indice

Introduzione	4
CAPITOLO I	
Il bilancio consolidato in Italia: l'OIC 17	6
1.1 La normativa nazionale: l'Organismo Italiano di Contabilità	6
1.2 Il gruppo di imprese	7
1.3 Il bilancio consolidato: obblighi di redazione ed esenzioni	11
1.4 Le teorie di consolidamento	13
1.4.1 <i>Introduzione</i>	13
1.4.2 <i>La teoria della proprietà</i>	14
1.4.3 <i>La teoria dell'entità</i>	15
1.4.4 <i>La teoria della capogruppo</i>	15
1.4.5 <i>La teoria della capogruppo modificata</i>	16
1.5 I metodi di consolidamento a livello nazionale	16
1.5.1 <i>Metodo di consolidamento integrale</i>	17
1.5.2 <i>Metodo di consolidamento proporzionale</i>	19
1.5.3 <i>Metodo del patrimonio netto</i>	20
CAPITOLO II	
Il bilancio consolidato IAS/IFRS: l'IFRS 10	24
2.1 Il processo di armonizzazione contabile	24
2.2 Gli Organismi internazionali: la IFRS Foundation	28
2.2.1 <i>L'endorsment mechanism</i>	31
2.3 La disciplina del bilancio consolidato a livello internazionale: l'IFRS 10	32
2.3.1 <i>Obblighi ed esoneri di redazione del bilancio consolidato</i>	32
2.3.2 <i>Il concetto di controllo</i>	34
2.4 La procedura di consolidamento: l' <i>acquisition method</i>	35
2.4.1 <i>Identificazione dell'acquirente</i>	36
2.4.2 <i>Determinazione della data di acquisizione</i>	37
2.4.3 <i>Rilevazione delle attività identificabili acquisite, delle passività assunte e degli interessi non di controllo</i>	37
2.4.4 <i>Rilevazione del goodwill</i>	39
2.4 Teorie e metodi di consolidamento: IAS/IFRS e OIC a confronto	41

CAPITOLO III

Gli US GAAP e il bilancio consolidato	45
3.1 Il FASB e gli US GAAP	45
3.2 IASB e FASB: un processo di convergenza	49
3.3 La disciplina contabile del bilancio consolidato: un confronto tra US GAAP e IFRS	52
3.3.1 <i>Il bilancio consolidato</i>	53
3.3.2 <i>Le business combinations</i>	57

CAPITOLO IV

Analisi di casi aziendali: Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiane e Gruppo Sogin	60
4.1 Introduzione	60
4.2 L'area di consolidamento	62
4.3 Gli schemi del bilancio consolidato	65
4.4 Il metodo di consolidamento: le società controllate	66
4.5 Il metodo di consolidamento: le società collegate e a controllo congiunto	74

Conclusione	77
--------------------------	----

ALLEGATI

Allegato "A"	79
---------------------------	----

Allegato "B"	83
---------------------------	----

Bibliografia	87
---------------------------	----

Sitografia	91
-------------------------	----

Introduzione

L'integrazione dei mercati di capitali, la crescente internazionalizzazione delle attività d'impresa ed in generale il fenomeno della globalizzazione economica hanno evidenziato la necessità di creare un linguaggio contabile condiviso a livello universale, con lo scopo di rendere affidabile, comprensibile e comparabile l'informazione economico-finanziaria. Lo strumento attraverso il quale le imprese comunicano all'esterno è il bilancio d'esercizio. Il processo di redazione di quest'ultimo è influenzato dal sistema contabile del paese in cui l'entità ha sede, che a sua volta è strettamente connesso ai fattori sociali, politici e culturali del paese stesso. Background diversi generano, dunque, regole contabili differenti e di conseguenza rendono i bilanci non facilmente comparabili.

Per ovviare a queste criticità, gli organismi internazionali hanno dato avvio, a partire dal secolo scorso, ad un processo di armonizzazione, standardizzazione e convergenza di livello mondiale.

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di analizzare ed approfondire il suddetto processo di armonizzazione contabile, focalizzandosi però in particolare sul tema del bilancio consolidato e su come questa disciplina venga trattata dal punto di vista contabile in Italia ai sensi degli OIC e del Codice Civile, in ambito internazionale ai sensi degli IAS/IFRS, ed infine in America ai sensi degli US GAAP.

Nello specifico, il Capitolo I tratterà dei principi contabili nazionali e della disciplina del consolidato in Italia. Inizialmente verrà mostrata una panoramica sulle fonti normative nazionali, ovvero sull'Organismo Italiano di Contabilità, analizzandone struttura e funzioni. Poi si passerà ad esaminare il bilancio consolidato, introducendo il concetto di gruppo di imprese e di controllo; si andrà quindi a delineare l'aria di consolidamento di un gruppo. Entrando nel vivo dell'analisi, si andranno ad illustrare il Decreto Legislativo 127/1991 e il principio contabile OIC 17, in particolare gli obblighi ed esenzioni che regolano la redazione del bilancio consolidato e le teorie ed i metodi di consolidamento adottati in Italia, dopo aver fatto una panoramica delle teorie e metodi esistenti.

Il Capitolo II invece si focalizzerà sul bilancio consolidato a livello internazionale; di conseguenza si introdurrà il dibattito sul processo di armonizzazione contabile, evidenziandone i tratti salienti.

Seguirà poi un'analisi degli organismi contabili internazionali, ovvero la *IFRS Foundation* ed in particolar modo lo IASB ed il meccanismo di emanazione degli IAS/IFRS. Quindi, si andrà ad esaminare l'IFRS 10, trattando i medesimi argomenti relativi alla redazione del bilancio consolidato affrontati nel primo capitolo, ma in ottica internazionale. Si andranno dunque ad evidenziare tutte le

differenze e le similarità tra OIC e IFRS. Il capitolo infatti si concluderà con un confronto riepilogativo in tema di consolidato.

Nel Capitolo III l'analisi seguirà l'impronta utilizzata nei capitoli precedenti, ma sposterà il suo focus sui principi contabili americani US GAAP. Prima di affrontare il vivo della questione, si introdurranno gli organismi statunitensi e la struttura del FASB. Successivamente, si passerà ad esaminare il processo di convergenza tra IASB e FASB, che è stato ulteriormente implementato a partire dal 2002 con il *Norwalk Agreement*. Dopodiché, si tratterà della disciplina contabile del bilancio consolidato ai sensi degli US GAAP e parallelamente si farà, per ogni argomento esposto, un confronto con la disciplina degli IFRS, al fine di sottolinearne le diversità e le implicazioni che tali diversità hanno sulla comparabilità dei bilanci e sul processo di allocazione dei capitali da parte degli investitori, inefficiente a causa delle difficoltà di confrontare le performance aziendali a livello internazionale.

Nel Capitolo 4, infine, ci si sposterà sul lato pratico: si prenderanno come esempi aziendali i bilanci consolidati di due gruppi italiani, le cui controllanti sono entrambe interamente partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano: il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Gruppo Sogin. I gruppi, nel redigere il consolidato, adottano differenti principi contabili: il primo segue i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mentre il secondo i principi dettati dalla normativa nazionale; partendo quindi dai rispettivi bilanci, si analizzeranno i temi trattati nei precedenti capitoli. Verrà delineata l'area di consolidamento di ciascun gruppo e verranno confrontati schemi di bilancio e metodi di consolidamento, al fine di riscontrare nella pratica le differenze emerse dalle analisi teoriche effettuate nella prima parte del presente elaborato.

Si concluderà effettuando una sintesi delle evidenze emerse in tema di armonizzazione relativamente alla disciplina del bilancio consolidato, e, in generale, ai principi contabili nazionali ed internazionali.

Capitolo I

Il bilancio consolidato in Italia: l'OIC 17

1.1 La normativa nazionale: l'Organismo Italiano di Contabilità

Nella realtà italiana, la normativa che regola la redazione del bilancio consolidato e l'applicazione del metodo del patrimonio netto è disciplinata dall'OIC 17 e dalle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 127/1991.

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato con piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 116 del 2014, di conversione del Decreto-Legge 91/2014, come l'“Istituto Nazionale per i principi contabili”.

L'Organismo Italiano di Contabilità svolge le seguenti funzioni¹:

- a. emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b. fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c. partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'*International Accounting Standards Board* (IASB), con l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile².

La struttura organizzativa della Fondazione è la seguente³:

¹ http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

² *Ibidem*.

³ Dezzani F., Biancone P. P., Busso D. *IAS/IFRS*. Milano: Ipsoa, 2014.

- 1) *Il Collegio dei Fondatori*: è l'insieme degli enti e delle persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, nelle forme e nella misura stabilite dal Collegio stesso. Sovrintende all'attività istituzionale, verificando che sia conforme agli scopi assegnati all'organismo.
- 2) *Il Consiglio di Sorveglianza*: è composto dal presidente e da 18 membri nominati dal Collegio dei Fondatori. Assolve ad una funzione di indirizzo e di controllo dell'attività dell'organismo; ha, tra gli altri, il compito di nominare i membri del Consiglio di Gestione, approvare le linee generali dell'attività della Fondazione, i programmi e gli obiettivi.
- 3) *Il Consiglio di Gestione*: è l'organo deputato alla gestione delle attività dell'organismo; approva i principi contabili nazionali, i documenti e pareri predisposti dal Comitato Tecnico-Scientifico, definisce le linee guida da seguire nei confronti del lavoro degli organismi internazionali ed europei che si occupano di contabilità.
- 4) *Il Comitato Tecnico-Scientifico*: è l'organo che svolge l'attività tecnica, in quanto elabora "Guide" e "Applicazioni" sui principi IAS/IFRS ed assume un ruolo proattivo nel processo di formazione e omologazione dei principi contabili internazionali.

I principi contabili nazionali vengono dunque approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione "OIC – Organismo di Contabilità Italiana", al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni suddette viene pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

1.2 Il gruppo di imprese

Il legislatore nazionale non fornisce una definizione di bilancio consolidato, nonostante riconosca il suo fondamentale ruolo informativo per rappresentare, con chiarezza e correttezza, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dei gruppi aziendali⁴. La produzione di informazioni economico-finanziarie deve essere tale da poter dare una rappresentazione veritiera e chiara della nuova entità complessa, al fine di dare indicazioni che siano superiori alla lettura dei singoli bilanci

⁴ Mari M. L., Terzani S. *Il bilancio consolidato: un'analisi congiunta delle norme e dei principi contabili nazionali e internazionali*. Torino: Giappichelli Editore, 2015.

d'esercizio delle società parti del gruppo. L'articolo *The consolidation dilemma – understanding the issue* specifica come segue: “*conceptually, consolidation is the process of combining the financial data of two or more entities to yield financial statements that report the financial affairs of a single economic entity*”⁵.

Per avere una definizione, è pertanto necessario rifarsi ai principi contabili nazionali e internazionali.

Il bilancio consolidato è definito dall'OIC 17 come “*il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo*”⁶.

La legislazione nazionale non fa alcun riferimento all'entità gruppo: l'estensione della fattispecie è probabilmente da considerarsi la principale motivazione dell'assenza di una sua definizione e di un suo riconoscimento giuridico complessivo e unitario. Tuttavia, l'attribuzione all'impresa madre di un'attività di direzione e coordinamento ne comporta sostanzialmente un riconoscimento implicito.

La dimensione giuridica del gruppo di imprese appare, dunque, un tema alquanto articolato⁷. Analizzando, però, la dimensione più strettamente contabile di questa fattispecie aggregativa, meritano di essere sottolineate due accezioni:

- a) la Direttiva 2013/34/UE considera il gruppo costituito dall'impresa madre e da tutte le sue imprese figlie;
- b) l'OIC definisce il gruppo come un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo delle altre.

Si possono quindi individuare i seguenti elementi come qualificanti di un gruppo⁸:

- i. la pluralità di imprese giuridicamente autonome;
- ii. l'esistenza di un unico soggetto economico;
- iii. la presenza di un legame patrimoniale tra le stesse.

La seguente Tabella 1.1 delinea più precisamente la differenza sostanziale tra azienda e gruppo:

⁵ Davis Michael L., Largay III James A. *The consolidation dilemma – understanding the issue*. Journal of Theoretical Accounting Research, Vol. 2, Issue 1, p. 35-61.

⁶ Cfr. OIC, *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, n. 17, par. 5.

⁷ Mari M. L., Terzani S. *Op. cit.* Torino: Giappichelli Editore, 2015.

⁸ *Ibidem*.

Tabella 1.1 – Azienda divisa e gruppo

	Azienda divisa	Gruppo
Combinazioni economiche	Più di una	Più di una
Soggetto giuridico	Un unico soggetto per tutte le combinazioni economiche	Un soggetto giuridico distinto per ogni combinazione economica o per insiemi di combinazioni economiche
Soggetto economico	Unicità del soggetto economico	Unicità del soggetto economico
Autonomia di ciascuna combinazione economica	L'autonomia è riferibile all'azienda nel suo complesso. Tuttavia, le diverse combinazioni economiche spesso presentano relativa autonomia gestionale in relazione ai poteri e alle responsabilità delegati all'interno dell'organizzazione	L'autonomia giuridica di ciascuna combinazione o insiemi di combinazioni è foriera di molteplici conseguenti condizioni di relativa autonomia economica
Capitale e reddito d'esercizio rilevanti per l'esterno	Sono pertinenti all'unica azienda nella quale si svolgono le diverse combinazioni economiche	Ogni unità economica giuridicamente distinta ha un proprio capitale e un proprio reddito rilevanti per l'esterno

Fonte: Prencipe A., Tettamanzi P. *Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi*. Milano: Egea, 2011.

1.2.1 La nozione di controllo e l'area di consolidamento

Riveste centrale importanza il concetto di controllo, su cui la normativa italiana si basa per cogliere i legami che sussistono tra le entità che compongono il gruppo.

In tema, l'OIC 17 riprende le disposizioni contenute all'interno dell'art. 2359 c.c.⁹ e quelle dettate dall'art. 26 del D. Lgs. n. 127/1991, che dà contenuto alla nozione di controllo, sia rinviando ai

⁹ Ai sensi dell'art. 2359 c.c.: "sono considerate società controllate:

numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell'articolo 2359 codice civile, e sia prevedendo le due ulteriori fattispecie dell'influenza dominante sulla controllata derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci:

- il controllo “di diritto” si configura quando una controllante dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della controllata (art. 2359, comma 1, numero 1);
- il controllo “di fatto” si manifesta nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante o per determinare il risultato delle deliberazioni adottate in assemblea ordinaria della controllata (art. 2359, comma 1, numero 2);
- il controllo basato su specifiche ipotesi di influenza dominante individuate dal comma 2 dell'articolo 26 del D.lgs. 127/1991 è quello in cui l'impresa “ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole” oppure quando “in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto”¹⁰.

L'OIC 17 utilizza tali nozioni di controllo ai fini della individuazione delle società che rientrano nell'area di consolidamento, ulteriore aspetto fondamentale per la redazione del bilancio consolidato.

L'area di consolidamento è definita come l'insieme delle imprese oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante¹¹. La definizione dell'area di consolidamento, sia per il primo anno di redazione del bilancio di gruppo, sia, soprattutto, per i successivi esercizi in cui sono possibili modificazioni della stessa, rappresenta un'imprescindibile necessità per l'intelligibilità e la comparabilità temporale dei dati relativi agli andamenti economici e finanziari.

L'articolo 28 del D.lgs. 127/91 prevede alcune ipotesi di esclusione facoltativa dall'area di consolidamento nelle seguenti fattispecie:

-
- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”.

¹⁰ Cfr. OIC, *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, n. 17, par. 10.

¹¹ Cfr. OIC, *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, n. 17 par. 18.

- a) *irrilevanza della controllata*: quando il bilancio della controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, essa può essere esclusa dall'area di consolidamento. Si procede però al consolidamento nel caso in cui più controllate, singolarmente irrilevanti, complessivamente considerate non siano più irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso;
- b) *gravi e durature restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante*: nel caso in cui, ad esempio, le controllate si trovino in stato di fallimento o hanno sedi in altri Paesi che sono in stato di guerra;
- c) *impossibilità ad ottenere le informazioni*: quando non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le informazioni necessarie al consolidamento. L'art. 28, comma 2, lett. c), del D.lgs. 127/1991 precisa che tale evenienza si può verificare solo “*in casi eccezionali*”;
- d) *le azioni o quote delle controllate sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione*: ovvero se una controllata è stata acquisita con l'esclusivo fine della vendita entro 12 mesi dalla data di acquisizione del controllo. In tal caso essa è classificata nella voce dell'attivo circolante dello stato patrimoniale consolidato “Partecipazioni in imprese controllate non consolidate”.

La normativa nazionale non prevede alcun caso di esclusione obbligatoria dall'area di consolidamento, lasciando ampia discrezionalità circa l'individuazione della sua estensione ed originando “una condizione di forte disturbo rispetto al raggiungimento di obiettivi di attendibilità e di fruibilità dell'informazione fornita al pubblico”¹².

Di conseguenza, in nota integrativa si devono fornire informazioni dettagliate circa l'area di consolidamento, evidenziando soprattutto le modifiche intervenute rispetto al precedente esercizio e soffermandosi sulle ragioni delle stesse: se dovute a scelte opportunistiche degli amministratori della holding oppure ad una variazione dell'estensione territoriale del gruppo.

1.3 Il bilancio consolidato: obblighi di redazione ed esenzioni

¹² Viganò R., *La definizione dinamica dell'area di consolidamento*. Padova: Cedam, 1996.

Il bilancio consolidato ha una maggiore capacità informativa rispetto a quello d'esercizio della capogruppo, che è un documento inadeguato e insufficiente a descrivere l'unitaria economia di tutte le imprese attraverso la mera valutazione delle quote di partecipazione possedute dall'impresa madre. Pertanto, è necessario redigere un documento che soddisfi le esigenze conoscitive di coloro interessati all'attività del gruppo, eliminando tutti gli effetti distorsivi che una semplice aggregazione dei conti potrebbe causare¹³.

A livello nazionale, il D.Lgs. 127/1991 obbliga alla redazione del bilancio consolidato le società di capitali che controllano un'impresa comunque costituita e di qualunque nazionalità, nonché tutte le società cooperative, enti pubblici economici e le mutue assicuratrici che controllano una società di capitali¹⁴.

L'articolo 27 del D.lgs. 127/91 prevede tuttavia i seguenti quattro casi di esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato:

- a. quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali, ossia i gruppi che non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 - a) 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
 - b) 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Tale esonero non si applica se una società del gruppo è un ente di interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 39/2010, art. 16;

- b. quando esiste un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata (la *subholding*) e le sue controllate sono inserite¹⁵;
- c. quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo;
- d. quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall'area di consolidamento ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 127/1991¹⁶.

¹³ Mari M. L., Terzani S. *Op. cit.* Torino: Giappichelli Editore, 2015.

¹⁴ Art. 25 D.Lgs. 127/91 – Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato: “*Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti. Lo stesso obbligo hanno gli enti pubblici economici di cui all'articolo 2201 codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata*”.

¹⁵ D.Lgs. 127/91, art. 27, comma 3 “*Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale*”.

¹⁶ Cfr. § 1.2.1.

In merito alle ipotesi di esenzione, la Direttiva 2013/34/UE prevede l'automatica esenzione dei piccoli gruppi e dei gruppi di medie dimensioni, qualora non ci siano nel gruppo imprese di interesse pubblico e qualora l'esenzione venga concessa dagli Stati membri dell'Unione Europea.

1.4 Le teorie di consolidamento

1.4.1 Introduzione

Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, è costituito dai seguenti documenti, fatti salvi i necessari adeguamenti di cui ai paragrafi successivi:

1. stato patrimoniale consolidato;
2. conto economico consolidato;
3. rendiconto finanziario consolidato;
4. nota integrativa consolidata.

Il processo di redazione del bilancio consolidato richiede la realizzazione di diverse fasi:

- i. la prima consiste nella selezione delle imprese, delimitando l'area di consolidamento¹⁷;
- ii. la seconda riguarda la risoluzione delle disomogeneità di valuta (nel caso in cui i bilanci siano redatti in valute differenti), degli schemi di riclassificazione (alcune imprese potrebbero aver aggregato i valori di alcune poste nel bilancio d'esercizio), dei criteri di valutazione (presenza di metodi diversi per valutare rimanenze, *assets*, etc.) e del tempo, in riferimento alla data di chiusura del bilancio di ogni società componente del gruppo;
- iii. la terza ed ultima fase prevede l'aggregazione dei valori di bilancio di ogni impresa e l'eliminazione delle partite infragruppo: tutte le operazioni, quali crediti e debiti, acquisti e vendite, utili e perdite, interne al gruppo devono essere rimosse.

Dal punto di vista tecnico, l'attuazione del processo di consolidamento risulta essere influenzato dai percorsi storici ed istituzionali dei diversi Paesi. In tema, la dottrina anglosassone¹⁸ ha sviluppato le

¹⁷ Cfr. § 1.2.

¹⁸ Lai, A. *Gruppi aziendali e bilancio consolidato*. Milano: IlSole24Ore, 2005.

seguenti teorie di consolidamento, che rispecchiano differenti finalità e modalità di interpretazione attribuite al bilancio consolidato:

1. la teoria della proprietà;
2. la teoria dell'entità;
3. la teoria della capogruppo;
4. la teoria della capogruppo modificata.

Ad ognuna di tale teorie è possibile ricondurre una diversa concezione di gruppo di impresa, da cui deriva¹⁹:

- un differente ruolo assegnato al bilancio consolidato;
- un diverso metodo di consolidamento;
- diversità nel trattamento dell'eventuale differenza che si venisse a creare in sede di elisione del valore delle partecipazioni contro la quota del PN delle partecipate;
- differenze nella determinazione e iscrizione degli interessi di minoranza (o di terzi).

1.4.2 La teoria della proprietà

Tale teoria considera come elemento fondamentale per l'esistenza di un gruppo il possesso di altre società da parte della holding. Il rapporto di dipendenza tra le imprese permette alla casa madre di godere di un potere di controllo sulle partecipate, non essendo considerato rilevante il fatto che tale potere sia o meno esercitato.

In base a questa impostazione, il bilancio consolidato risulta essere un'estensione del bilancio della capogruppo; il consolidamento è di tipo "proporzionale", in quanto all'interno del bilancio consolidato devono essere inseriti i valori di gruppo proporzionati alla percentuale di appartenenza alla capogruppo, escludendo la parte rimanente:

- le attività e le passività delle controllate sono contabilizzate a *fair value*²⁰ per la percentuale posseduta dalla capogruppo;
- gli interessi di minoranza non vengono esposti nel consolidato;

¹⁹ Principe A., Tettamanzi P. *Op. cit.* Milano: Egea, 2011

²⁰ *Fair value* è definito dall'IFRS 3 come "il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazioni fra parti consapevoli e disponibili".

- gli utili derivanti da transazioni interne al gruppo sono depurati solo per la percentuale di possesso della capogruppo.

Le partecipate, quindi, sono considerate semplicemente investimenti della holding o unità periferiche che svolgono una parte dell'attività della capogruppo.

Rinaldi definì la teoria della proprietà come una teoria che considera “il gruppo quale emanazione della capogruppo, come complesso investimento attuato in una molteplicità di unità giuridicamente autonome e apprezzabile unitariamente per il controllo esercitato dalla capogruppo sulle medesime” (Rinaldi, *Il bilancio consolidato – Teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni*).

1.4.3 La teoria dell'entità

La teoria dell'entità concepisce, invece, il gruppo come una sola unità economica dove la capogruppo è un'unità del gruppo stesso. Il gruppo è considerato come una realtà esistente e operante nel tessuto economico nella sua interezza, indipendentemente da quali siano i soggetti proprietari e in che misura; il bilancio consolidato non esprime più solamente la posizione dei soci della holding, ma anche quella di tutti gli altri azionisti.

In tale prospettiva, si applica il metodo del “consolidamento integrale”²¹, considerando il *fair value* al 100% di tutti gli elementi dell'attivo e del passivo delle partecipate.

In questo modo, è possibile evidenziare la complessiva struttura del capitale e del risultato economico del gruppo considerato come unico e indivisibile. Così facendo, gli azionisti delle minoranze non sono considerati come “terzi creditori” e si collocano sullo stesso piano degli altri investitori di capitale ²².

1.4.4 La teoria della capogruppo

Questa teoria considera il gruppo come unico soggetto economico che opera prevalentemente al servizio degli interessi della capogruppo e dei suoi azionisti.

In base a tale approccio, le passività, attività, proventi ed oneri delle partecipate sono interamente aggregati a quelli della holding, anche in presenza di una partecipazione non totalitaria. A differenza però di quanto avviene nella teoria dell'entità, qui si ha una separata rappresentazione del patrimonio netto e dei risultati economici dei soggetti terzi.

²¹ Cfr. § 1.5.1.

²² Cfr. Rinaldi L. *Il bilancio consolidato – Teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni*. Milano: Giuffrè, 1990

Il consolidato così redatto “deve in ogni caso essere inteso come bilancio ampliato della capogruppo, nel quale figureranno tuttavia non solo i valori di proprietà di questa, ma anche le quote parti di reddito e di capitale imputabili agli interessi di minoranza”²³.

1.4.5 La teoria della capogruppo modificata

Infine, esiste un'ultima teoria, variante della terza. La teoria della capogruppo modificata prevede che le voci relative alle minoranze azionarie siano evidenziate separatamente.

La principale differenza rispetto alla teoria della capogruppo consiste nel calcolo degli interessi di minoranza sul patrimonio netto a *fair value* (come avviene per la teoria dell'entità).

1.5 I metodi di consolidamento a livello nazionale

Il metodo di consolidamento definisce le modalità in base alle quali i bilanci delle imprese del gruppo vengono integrati nel bilancio consolidato.

Quelli previsti dalla direttiva contabile comunitaria e recepiti dal legislatore nazionale sono i seguenti:

- consolidamento integrale;
- consolidamento proporzionale;
- metodo del patrimonio netto o valutazione al costo, per le partecipazioni non consolidate.

Nella Tabella 1.2 sono raffigurate le tipologie di legami partecipativi ed i loro corrispondenti metodi di consolidamento o di valutazione.

Tabella 1.2 - *Metodi di consolidamento e legami partecipativi*

²³ Cfr. Zambon S. *Entità e proprietà nei bilanci di esercizio*. Padova: Cedam, 1996.

Metodo di consolidamento	Legame partecipativo
Consolidamento <i>integrale</i>	Impresa capogruppo Impresa controllante in via esclusiva
Consolidamento <i>proporzionale</i>	Imprese controllate congiuntamente
Metodo del <i>patrimonio netto</i>	Imprese collegate
Criterio del costo	Imprese collegate di entità irrilevante Altre imprese partecipate

1.5.1 Metodo di consolidamento integrale

Il procedimento del consolidamento integrale si articola essenzialmente in tre punti fondamentali:

- i. aggregazione di tutte le voci di bilancio delle imprese consolidate con l'eliminazione dei rapporti e delle operazioni infragruppo;
- ii. eliminazione della voce relativa alle partecipazioni possedute dalla capogruppo ed iscrizione del valore del patrimonio delle imprese figlie;
- iii. definizione e rappresentazione delle eventuali differenze da consolidamento.

In relazione al primo punto, la normativa nazionale richiede che gli elementi dell'attivo e del passivo, i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento siano ripresi integralmente, in quanto il consolidato deve rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese consolidate come se fosse un'unica impresa, anche nelle ipotesi di partecipazioni non totalitarie²⁴. Pertanto, è necessario effettuare le dovute rettifiche per evitare che i dati siano influenzati dalle operazioni infragruppo: devono essere eliminati i crediti e debiti reciproci, i proventi ed oneri relativi a scambi interni, gli utili e le perdite da operazioni infragruppo e relativi a valori compresi nel patrimonio. Tuttavia, sono previste eccezioni per i lavori in corso su ordinazione, in quanto valutati al corrispettivo, a condizione che siano stati commissionati da imprese terze, e per gli utili e le perdite da operazioni infragruppo relativi a operazioni correnti, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione determina costi sproporzionati. Naturalmente le rettifiche effettuate a seguito dell'eliminazione delle operazioni infragruppo comportano conseguenze anche nei consolidati degli anni successivi, in base al principio della continuità dei bilanci.

²⁴ Cfr. Direttiva 2013/34/UE, art. 24, comma 7.

In merito al secondo punto, la sostituzione della voce “Partecipazioni” deve avvenire in contropartita del valore del patrimonio netto delle controllate, detraendo preventivamente il valore contabile delle azioni o quote della capogruppo possedute dalle imprese figlie (partecipazioni reciproche), da iscrivere in una riserva negativa di patrimonio netto, ai sensi del D.Lgs. 139/2015. Per quanto concerne la data di riferimento dei valori contabili ai fini della predetta sostituzione, l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE prevede oggi la possibilità di riferirsi alla data di acquisto delle partecipazioni o in alternativa alla data in cui la partecipata è stata inclusa per la prima volta nel consolidamento (quest’ultima era l’unica possibilità contemplata prima, ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 127/91).

Infine, venendo al terzo punto del consolidamento integrale, dalla sostituzione si possono generare differenze negative, se il valore di iscrizione delle partecipazioni risulti inferiore alla corrispondente quota di patrimonio netto, e negative nell’ipotesi inversa. La normativa prevede l’imputazione, ove possibile, di tali differenze agli elementi dell’attivo o del passivo delle controllate, determinando così un diverso valore delle poste del consolidato rispetto a quello espresso nei bilanci di esercizio delle singole imprese. Il residuo della differenza deve essere esplicitamente evidenziato:

- se negativo, viene iscritto in una “Riserva di consolidamento” nel patrimonio netto di gruppo del bilancio consolidato, se è stata prospettata l’ipotesi di un “buon affare”; oppure è imputato a “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”, in previsione di futuri risultati negativi della controllata: il prezzo inferiore potrebbe scaturire, infatti, da un futuro andamento negativo dell’impresa di cui si è già tenuto conto;
- se invece la differenza risulta essere positiva, questa viene imputata ad “Avviamento” delle immobilizzazioni immateriali, a condizione che rappresenti il plusvalore effettivamente riconosciuto alle partecipate all’atto della loro acquisizione; tale valore quindi sarà ammortizzato nel tempo²⁵. Il principio configura però un’altra ipotesi: “qualora non siano soddisfatte le condizioni per l’iscrizione di tali maggiori valori nell’attivo dello stato patrimoniale, in quanto l’eccedenza non corrisponde a un maggior valore della partecipata, essa è iscritta in detrazione della riserva di consolidamento, fino a concorrenza del relativo importo, e, per l’eventuale eccedenza, imputata a conto economico come posta straordinaria nella voce “Oneri di gestione”²⁶.

²⁵ Cfr. art. 2426 c.c., punto 6.

²⁶ Cfr. OIC, *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, n. 17, par. 70.

In nota integrativa devono essere indicati l'importo delle differenze e i criteri seguiti per la loro determinazione, nonché le variazioni significative rispetto al consolidato dell'esercizio precedente.

1.5.2 Metodo di consolidamento proporzionale

La normativa nazionale concede alla capogruppo la possibilità di utilizzare il metodo di consolidamento proporzionale con riguardo alle affiliate che questa controlla "congiuntamente" ad altri soggetti "in base ad accordi con essi, purché la partecipazione non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359 c.c. (art. 37, comma 1 D.Lgs. 127/91).

Anche l'OIC ribadisce tale possibilità: *"l'articolo 37, D.lgs. 127/91 prevede che, qualora un'impresa inclusa nell'area di consolidamento detenga il controllo, congiuntamente con terzi soci e in base ad accordi con essi, di una partecipazione e questa consista in una percentuale non inferiore al venti per cento (dieci per cento se la partecipata ha azioni quotate in borsa) l'impresa partecipata, detta anche joint venture, possa essere inclusa nell'area di consolidamento secondo il metodo di consolidamento proporzionale, che consiste nel consolidamento delle singole attività e passività della partecipata per un valore corrispondente alla percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa partecipante"*²⁷.

Tale metodo proporzionale viene menzionato anche nella Direttiva 2013/34/UE che all'art 26 recita che *"se un'impresa inclusa nel consolidamento, congiuntamente a una o più imprese non incluse nel consolidamento, controlla un'altra impresa, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che quest'ultima sia inclusa nel bilancio consolidato proporzionalmente ai diritti detenuti nel suo capitale"*²⁸.

Per il metodo proporzionale valgono le regole e tecniche simili al metodo integrale, con le opportune modifiche: gli elementi attivi e passivi e i componenti positivi e negativi di reddito delle partecipate sono aggregati non interamente, ma in base alla percentuale posseduta dalla capogruppo. Dunque, nel bilancio consolidato non compaiono il patrimonio netto e utili o perdite di soggetti terzi, o più precisamente delle altre entità che partecipano all'accordo.

Dal punto di vista contabile, l'aggregazione di valori può avvenire mediante una sommatoria, nei limiti della quota posseduta, oppure mediante una rappresentazione distinta.

La logica teorica su cui si basa il consolidato proporzionale è differente da quella del consolidato integrale: il primo infatti, come evidenziato da Caramel, Coopers & Lybrand, si pone l'obiettivo di evidenziare "l'effettiva consistenza patrimoniale e del volume di affari delle operazioni economiche

²⁷ Cfr. OIC, *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, n. 17, par. 114.

²⁸ Cfr. Direttiva 2013/34/UE, art. 26, comma 1.

della controllante che redige il consolidato²⁹; le partecipate sono considerate meramente come investimenti della partecipante³⁰. Al contrario, il secondo metodo mira a rappresentare la situazione economica finanziaria e patrimoniale del gruppo inteso come unità.

Da ciò, le organizzazioni professionali hanno affermato che la rappresentazione separata nel consolidato delle voci legate al consolidamento proporzionale, evidenzia la quota parte di attività, passività, ricavi e costi della società sottoposta a controllo congiunto, permettendo così un netto miglioramento della chiarezza espositiva³¹.

1.5.3 Metodo del patrimonio netto

I riferimenti a livello nazionale al metodo del patrimonio netto sono da ricercare sia nel codice civile (art. 2426), richiamato dall'art. 36 del D.Lgs. 127/1991 e l'OIC 17, che al paragrafo 153 definisce tale metodo come “il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del patrimonio netto della partecipata. Con tale metodo si prescinde dal fatto che gli utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata. In altri termini il costo originario, sostenuto per l'acquisizione di una partecipazione in un'altra società, viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio della società partecipante, sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite, sia le altre variazioni del patrimonio netto della partecipata, nei periodi successivi alla data di acquisizione³². Il principio contabile evidenzia poi le differenze di questo metodo rispetto al consolidamento integrale: gli effetti del consolidamento sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio sono i medesimi, ma con il metodo integrale gli effetti sono analiticamente rilevati in tutte le voci di bilancio, con evidenza del risultato e del patrimonio netto di terzi; al contrario con il metodo del patrimonio netto gli effetti si producono sul valore della partecipazione e attraverso i risultati di esercizio di questa, rispettivamente nello stato patrimoniale e nel conto economico. Da ciò deriva che il metodo del patrimonio netto non può essere considerato un metodo alternativo o sostitutivo del consolidamento integrale³³.

²⁹ Caramel R., Coopers & Lybrand. *il Bilancio*. IlSole24Ore.

³⁰ Prencipe A., Tettamanzi P. *Op. cit.* Milano: Egea, 2011

³¹ Mari M. L., Terzani S. *Op. cit.* Torino: Giappichelli Editore, 2015.

³² Cfr. OIC, *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, n. 17, par. 153.

³³ Cfr. OIC, *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, n. 17, par. 154.

Rispetto al criterio di valutazione al costo, il metodo in oggetto consente di rilevare per competenza, e quindi contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata.

In base alla normativa nazionale, il metodo del patrimonio netto si applica alle società collegate, alle controllate escluse dall'area di consolidamento (in alternativa al costo) e alle joint venture non consolidate con il metodo proporzionale.

Nell'implementazione di tale metodo bisogna tener conto di due elementi fondamentali:

- i. la definizione di impresa collegata e di *joint venture*;
- ii. l'identificazione del procedimento tecnico-contabile con cui si implementa il predetto metodo.

In relazione al primo punto, la Direttiva 2013/34/UE definisce un'impresa collegata "un'impresa in cui un'altra detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole quando detiene il 20% o più dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'altra impresa"³⁴. Tale definizione si avvicina a quella prevista dall'art. 2359 c.c., che richiama il concetto di influenza notevole, esercitata, in base al codice civile, generalmente sulla società, e non sulla gestione e politica finanziaria di questa. In merito all'applicazione del metodo, invece, si deve in primo luogo tener presente che l'acquisto di una partecipazione viene rilevato al costo nel bilancio di esercizio; in alternativa si può scegliere di valutare la stessa ad un valore corrispondente alla quota di patrimonio netto. In quest'ultimo caso, essendo la partecipazione già stata valutata secondo il metodo del patrimonio netto, nulla accade nel momento della redazione del consolidato. Al contrario, se la partecipazione è stata valutata al costo, ed in sede di consolidamento viene valutata in base al metodo del netto, si assisterà ad una variazione del valore di iscrizione, senza comunque dover effettuare l'aggregazione dei dati. In pratica, il valore di partenza della partecipazione valutata al costo viene, in sede di consolidamento, aumentato o diminuito in seguito all'imputazione della quota spettante alla partecipante degli utili o delle perdite della partecipata; si eliminano poi i dividendi risultanti dall'ultimo bilancio non ancora distribuiti e quelli relativi ad esercizi precedenti distribuiti nell'anno corrente. Il valore così ottenuto potrebbe essere modificato a causa di:

- modifiche della quota di possesso della partecipata;
- operazioni non transitate in conto economico (i.e. aumenti di capitale);

³⁴ Cfr. Direttiva 2013/34/UE, art. 2, comma 13.

- operazioni interne che hanno prodotto utili o perdite infragruppo.

Si possono omettere tali rettifiche se le operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato o se l'elisione comporta costi sproporzionati.

Il punto di forza di tale metodo, nonostante sia più complesso del criterio del costo, è il fatto di iscrivere in bilancio la partecipata ad un valore molto vicino a quello effettivo.

La determinazione del valore del patrimonio netto, ai sensi dell'art. 2426 c.c., si ottiene detraendo i dividendi ed effettuando le rettifiche richieste dalle regole di formazione del consolidato. L'eventuale differenza tra costo di acquisto e valore della quota di netto posseduta segue lo stesso trattamento contabile del consolidamento integrale, dopo aver analizzato le ragioni che l'hanno determinata. Il costo di acquisto viene quindi scomposto per evidenziare la causali da cui è scaturito:

- partecipazione, per il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della partecipata;
- rivalutazione /svalutazione delle attività/passività del capitale della partecipata;
- avviamento riconosciuto alla partecipata.

L'eventuale residuo sarà considerato:

- se positivo, come avviamento oppure come perdita da imputare al conto economico del consolidato;
- se negativo, come fondo del passivo o, nell'ipotesi di buon affare, come riserva patrimoniale.

Le altre rettifiche relative alle operazioni che hanno generato utili e perdite infragruppo, seguono modalità analoghe a quelle del consolidato integrale.

Si deve trattare un'ulteriore questione ai fini dell'applicazione del metodo in oggetto: la data di chiusura di bilancio dell'affiliata. La legge italiana stabilisce che il patrimonio netto venga determinato sulla base dell'ultimo bilancio della partecipata. Nel caso in cui tale data di chiusura non coincida con quella della capogruppo, nel silenzio di legge, si presume di dover predisporre un bilancio annuale intermedio, in analogia con quanto disposto dal D.Lgs. 127/91 per il metodo

integrale. Tuttavia, data l'onerosità di tale operazione, è ritenuto accettabile utilizzare il bilancio a data diversa, purché³⁵:

- la differenza non ecceda i tre mesi e sia mantenuta costante;
- la nota integrativa indichi la diversità di data;
- gli effetti delle operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data di bilancio della partecipata e quella della capogruppo siano evidenziati in nota integrativa.

Per quanto concerne, infine, la fattispecie in cui la partecipata abbia adottato criteri di valutazione differenti da quelli della capogruppo, si è orientati alla soluzione del preliminare adeguamento.

Nel capitolo successivo si passerà alla trattazione della disciplina del bilancio consolidato nell'ottica dei principi contabili IAS/IFRS. Dopo una breve introduzione sulla struttura degli organismi internazionali, si entrerà nel vivo della trattazione, effettuando un confronto con i principi nazionali e richiamando i temi affrontati nel presente capitolo.

³⁵ Caramel R., Coopers & Lybrand. *Op. cit.* IlSole24Ore.

Capitolo II

Il bilancio consolidato IAS/IFRS: l'IFRS 10

2.1 Il processo di armonizzazione contabile

La tematica dell'informativa di bilancio travalica i confini della singola nazione e persino quelli ben più ampi dell'Unione Europea.

Un'impresa che voglia operare e finanziarsi a livello internazionale, ha la necessità di rendersi “trasparente” rispetto ad una gamma di *stakeholders* appartenenti a paesi fra loro diversificati per impostazione e cultura economico-aziendale, nonché per “linguaggio contabile”; da qui l'importanza e la delicatezza del processo di armonizzazione contabile a livello internazionale. Infatti, tuttora è possibile riscontrare sostanziali differenze nei sistemi contabili adottati nei diversi paesi, differenze derivanti, in ultima analisi, da quelli che sono i fabbisogni di informazione espressi localmente³⁶.

Purtroppo ciò è tutt'altro che agevole, ma la crescente internazionalizzazione dell'attività economica contribuisce a creare pressione verso una crescente uniformità e integrazione nei sistemi contabili internazionali, da cui i numerosi ed autorevoli sforzi, tuttora in atto, verso quella che si potrebbe definire come “armonizzazione contabile”. Bisogna fare attenzione a non confondere quest'ultimo termine con il concetto di “standardizzazione”, che infatti significa che procedure di un dato paese, o adottate da un qualche organismo internazionale, dovrebbero essere impiegate anche da tutti gli altri; cosa difficilmente realizzabile e per lo più “coercitiva”.

Maggiormente realistico, oltre che rispettoso delle diverse realtà nazionali, è invece l'approccio proprio di un processo di armonizzazione, che implica la ricomposizione, in via dialettica e riconciliativa, di differenti punti di vista; per arrivare così ad una migliore informativa in un modo che può essere interpretato e compreso internazionalmente.

Il concetto di armonizzazione è naturalmente più condivisibile: ogni paese ha le proprie leggi e regole contabili, frutto delle proprie condizioni ambientali; l'armonizzazione individua queste

³⁶ Montrone A., Ricciardi A., Rubino E. F. *La lettura economico-aziendale della gestione d'azienda. Il bilancio d'esercizio*. Milano: FrancoAngeli, 2018.

“idiosincrasie” nazionali, tentando di riconciliarle con le esigenze presenti a livello internazionale; in secondo luogo, cerca di correggere o, se possibile, eliminare alcune di queste “barriere”.

Si possono riscontrare in tutto ciò una serie di vantaggi, tra cui³⁷:

- i. in quei paesi dove non si è raggiunto autonomamente un adeguato livello nella codificazione di standard contabili, il riferimento a quelli esistenti e accettati a livello internazionale non solo elimina i tempi (ed i costi) di statuizione di detti principi, ma permette anche l'immediato adeguamento alle esigenze poste da un mercato di dimensione globale;
- ii. a causa di tale contesto ambientale di crescente interdipendenza e interscambio tra nazioni, l'armonizzazione contabile facilita le transazioni a livello internazionale e rende i mercati dei capitali maggiormente efficienti;
- iii. le imprese vengono poste nella condizione necessaria, anche se non sufficiente, per reperire fondi dai finanziatori esteri, i quali basano su una adeguata ed affidabile informativa contabile le loro scelte di investimento, privilegiando quelle imprese il cui bilancio è agevolmente comprensibile e, soprattutto, comparabile.

Esistono, però, anche dei concreti limiti all'attuazione di un adeguato processo di armonizzazione a livello internazionale: in particolare, a causa della differente imposizione fiscale da paese a paese, si ha spesso una marcata differenziazione per ragioni fiscali nella redazione dei bilanci. Questo è probabilmente il più consistente ostacolo all'armonizzazione contabile ed il più difficile da superare.

In linea generale, il processo di armonizzazione consiste nel trovare un ragionevole equilibrio tra imposizione di regole comuni e previsione di accettabili alternative; nel fare ciò si possono configurare essenzialmente tre distinti approcci³⁸:

1. tutti i redattori del bilancio devono applicare le stesse regole: tuttavia, ciò presuppone anche l'esistenza di un ambiente sostanzialmente omogeneo;
2. non è necessario sviluppare regole del tutto uniformi, è anzi perfettamente accettabile lasciare delle opzioni ai redattori, purché dei differenti comportamenti venga fornita adeguata informativa integrativa;
3. le opzioni non sono escluse, ma sono graduate tra quelle di riferimento e quelle alternative in modo che, coloro i quali decidano di applicare queste ultime, sono tenuti alla

³⁷ *Ibidem.*

³⁸ *Ibidem.*

riconciliazione con le prime, fornendo adeguata informativa a tal fine. È questo l'approccio utilizzato dallo *International Accounting Standards Board* (già *International Accounting Standards Committee*) che si pone, quindi, su una posizione in un certo senso intermedia rispetto alle due precedenti, anche se l'obiettivo ultimo rimane quello della graduale eliminazione delle opzioni.

Così il primo tentativo di armonizzazione contabile avviene a cavallo tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80, con l'emanazione di tre Direttive Europee (IV, VII e VIII)³⁹. Le Direttive rappresentano però un atto indiretto del potere normativo dell'UE, entrando in vigore solo dopo essere state recepite internamente dai singoli stati membri. Inoltre, il recepimento interno di tali Direttive è stato spesso molto lento; in Italia, ad esempio, la IV Direttiva UE è stata recepita dopo 13 anni. Infine, tali Direttive lasciavano numerose opzioni alla discrezionalità applicativa degli stati membri e risultavano avere delle lacune su alcune materie contabili.

Il 1995 segna un'accelerazione nel processo di armonizzazione: la Commissione Europea, con la Comunicazione n. 508/95/CEE su "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale", ha optato definitivamente per l'adozione degli IAS quali principi base per le imprese.

Il 2000 ha poi rappresentato un anno chiave nel processo di armonizzazione contabile internazionale. In particolare, i passaggi da ricordare sono⁴⁰:

- l'approvazione da parte della IOSCO dei 30 principi emanati dallo IASC (poi divenuto IASB);
- la proposta di comunicazione del 16 giugno 2000, che effettua un'abrogazione della VII direttiva, stabilendo che dal 2005 le società quotate in mercati finanziari dell'UE avrebbero dovuto redigere il bilancio consolidato in base ai principi IAS;
- la predisposizione di un progetto di modifica della IV e VII direttiva per l'introduzione del criterio di valutazione del *fair value* in sostituzione del criterio del costo.

Nel 2002, l'UE ha emesso il Regolamento CE n. 1606/2002, "Applicazione di principi contabili internazionali". Tale Regolamento ha imposto l'obbligo, per la redazione del bilancio consolidato, a partire dal 1° gennaio 2005 di adozione dei principi contabili IAS/IFRS per

³⁹ Fondazione Luca Pacioli. *L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*. Studio n.4, documento n.13, 2002.

⁴⁰ Montrone A., Ricciardi A., Rubino E. F. *Op. cit.* Milano: FrancoAngeli, 2018.

determinate tipologie di società. Allo stesso tempo, il Regolamento ha concesso agli stati membri discrezionalità su alcuni temi previsti dall'atto legislativo da recepire internamente.

L'Italia, con il Decreto Legislativo 38/2005 recante "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali", ha optato per una forte adesione ai principi internazionali. In particolare, è stata decisa l'estensione dell'utilizzo di tali standard contabili anche al bilancio d'esercizio, oltre che al consolidato. Tutto ciò, però, ha causato forti problematiche negli anni successivi alla *First Time Adoption*⁴¹ dei principi internazionali. Infatti, si sono venute a creare delle discrasie con la disciplina civilistica italiana e soprattutto con la disciplina fiscale per quanto concerne il calcolo della base imponibile sulla quale poi verrà applicata l'aliquota fiscale.

Con tale Decreto sono stati individuati i cosiddetti "Soggetti IAS", cioè tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio e consolidato in base ai nuovi criteri contabili⁴²:

- a. *società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari vigilati*: dal 2005 IAS/IFRS obbligatori per il bilancio consolidato e facoltativi per quello individuale, con obbligo che per quest'ultimo scattava dal 2006;
- b. *compagnie assicurative quotate e non*: dal 2005 IAS/IFRS obbligatori per il bilancio consolidato ma non per quello individuale, con obbligo che per quest'ultimo scattava dal 2006 nelle imprese di assicurazione quotate che non redigono il consolidato;
- c. *società consolidate da società di cui al punto a) ed altre società che redigono il consolidato (escluse quelle minori)*: dal 2005 IAS/IFRS facoltativi sia per il bilancio consolidato che per quello individuale (in caso di esercizio della facoltà, questo deve valere per entrambi i bilanci);
- d. *altre società* (non consolidate da società che redigono il bilancio di gruppo): non si applicano gli IAS/IFRS;
- e. *società minori* (art. 2435-bis c.c.⁴³): non si applicano gli IAS/IFRS.

La Tabella 2.1 riassume in modo schematico l'applicazione dei principi IAS/IFRS in Italia:

⁴¹ Con tale termine ci si riferisce alla data relativa alla prima adozione in bilancio dei principi contabili IAS/IFRS (ovvero il 2005).

⁴² Montrone A., Ricciardi A., Rubino E. F. *Op. cit.* Milano: FrancoAngeli, 2018.

⁴³ Il comma 1 dell'art 2435-bis c.c. recita come segue: "Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità".

Tabella 2.1 - *Ambito di applicazione del modello IAS/IFRS in Italia*

Società	Bilancio consolidato			Bilancio d'esercizio		
	Obbligo	Facoltà	Esclusione	Obbligo	Facoltà	Esclusione
Società quotate e società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	X			X		
Banche e intermediari finanziari vigilati	X			X		
Imprese di assicurazione quotate	X			X (per quelle che non redigono il bilancio consolidato)		
Imprese di assicurazione non quotate	X					X
Imprese industriali e commerciali escluse dalla redazione del bilancio in forma abbreviata		X			X	
Imprese industriali e commerciali soggette alla redazione del bilancio in forma abbreviata			X		X	


Fonte: Savioli G. *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*. Milano: Giuffrè, 2017. Adattamento di Montrone A., Ricciardi A., Rubino E. F.

Infine, il recente passaggio in Italia verso l'armonizzazione contabile è stato compiuto con il D.Lgs. 139/2015. Il suddetto decreto, che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE, ha portato significative modifiche nelle norme civilistiche che regolamentano il bilancio, andando ad incidere anche sulle società non quotate con l'introduzione di disposizioni ispirate ai principi contabili internazionali.

2.2 Gli Organismi internazionali: la IFRS Foundation

I principi contabili internazionali sono chiamati, a partire dal 2001, IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Il 1° aprile 2001 fu costituita la nuova struttura della *IASC-Foundation* (*International Accounting Standards Committee*), che nel 2010 è stata modificata in "*IFRS Foundation Trustees*", la cui struttura è sintetizzata nella Figura 2.1:

Figura 2.1 – *La struttura della IFRS Foundation Trustees*



Fonte: www.ifrs.org

In precedenza, i principi erano chiamati IAS (*International Accounting Standards*) ed erano emanati dallo IASC (*International Accounting Standards Committee*), organismo internazionale ed ente di natura privata fondato nel 1973.

La “*IFRS Foundation Trustees*” è composta da 22 membri ed ha le seguenti funzioni:

- i. nomina i membri di IASB, *IFRS Advisory Council*, *IFRS Interpretation Committee*;
- ii. monitora l’attività degli organismi;
- iii. raccoglie i fondi per l’operatività dei vari organismi.

L’obiettivo perseguito dalla *IFRS Foundation*, come da essi stessi dichiarato, è quello di “*elaborare un unico sistema di principi contabili di alta qualità, comprensibili, applicabili e accettati a livello globale, e basati su principi articolati in modo chiaro*”⁴⁴.


Lo IASB è l’organismo che definisce ed approva i principi contabili internazionali e le *Exposure Drafts*, ovvero bozze di principi, pubblicate al fine di ottenere il maggior numero di commenti utili allo sviluppo ottimale dei principi a cui si riferiscono.

Il processo di sviluppo ed emanazione degli IFRS, cosiddetto *due process*, si articola nelle seguenti fasi⁴⁵ ed è schematizzato nella Figura 2.2:

⁴⁴ Guida all’IFRS Foundation e allo IASB “*Who We Are and What We Do*” (<http://www.ifrs.org/>).

⁴⁵ Elaborazione di De Luca, F. da: <http://www.ifrs.org>

Figura 2.2 – Il due process dello IASB



Fonte: De Luca, F. *Il percorso di convergenza tra IAS/IFRS e US GAAP: il ruolo degli attori e del contesto di riferimento*. Torino: Giappichelli Editore, 2014.

1. programmazione dell'agenda: lo IASB aggiorna l'agenda sulla base delle necessità emergenti dalla collettività degli investitori, in modo da soddisfare le aspettative degli *users* dell'informativa contabile;
2. pianificazione del progetto: lo IASB decide se includere o meno una tematica nella propria agenda di lavoro e se intraprendere il progetto di sviluppo autonomamente o congiuntamente con un altro standard setter, seguendo in ogni caso il medesimo *due process*;
3. sviluppo e pubblicazione di un *discussion paper*: questa fase è opzionale e di norma lo IASB procede in tal senso se si tratta di tematiche contabili nuove e di rilievo;
4. sviluppo e pubblicazione di un *Exposure draft*: tale documento costituisce una proposta di modifica di uno standard esistente per la pubblica consultazione; lo IASB considera tutti i commenti precedentemente raccolti ed i suggerimenti dell'*IFRS Advisory Council*;
5. sviluppo e pubblicazione dello standard contabile definitivo: nel corso delle proprie riunioni lo IASB considera i commenti ricevuti a seguito della presentazione dell'ED e sviluppa l'IFRS. Qualora emergano questioni di rilievo in fase di ED, lo IASB potrebbe optare per presentare una proposta di standard rivista per la pubblica consultazione nella forma di un nuovo ED;
6. analisi di impatto del nuovo IFRS ed implementazione concreta: a seguito dell'emanazione del nuovo IFRS, lo IASB promuove l'organizzazione di incontri regolari con gli

stakeholders al fine di individuare eventuali questioni legate alla concreta applicazione del principio ed al relativo impatto. La fondazione IFRS, inoltre, promuove le attività formative necessarie ad assicurare la corretta applicazione dei principi pubblicati⁴⁶.

L'*IFRS Advisory Council* si compone di circa 50 membri ed ha come obiettivi principali quelli di fornire allo IASB suggerimenti sulle priorità da seguire nello sviluppo di nuovi principi contabili e di informare lo IASB delle implicazioni derivanti dall'adozione di nuovi IFRS da parte di imprese ed utilizzatori di bilanci.

L'*IFRS Interpretation Committee* ha il principale compito di fornire ed emanare interpretazioni, con l'approvazione dello IASB, circa l'applicazione degli IFRS e di dare tempestivamente specifiche soluzioni a problematiche non affrontate dagli stessi IFRS.

2.2.1 L'*endorsment mechanism*

Il Regolamento (CE) 1606/2002 ha previsto una procedura di omologazione a livello europeo dei principi contabili internazionali, il cosiddetto "*endorsment mechanism*":


- a livello tecnico, l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), effettua la valutazione tecnica degli IFRS e delle relative interpretazioni e presenta le proposte di variazione alle direttive contabili europee, con lo scopo di modificare la normativa comunitaria ed evitare eventuali divergenze con gli IFRS;
- a livello politico, l'ARC (*Accounting Regulatory Committee*) ha il compito di valutare e fornire il riconoscimento ufficiale al lavoro tecnico.

Infine, il principio contabile internazionale è recepito dalla Commissione Europea con apposito Regolamento della Commissione stessa.

Tale processo di omologazione è sintetizzato e illustrato nella Figura 2.3:

Figura 2.3 – *Processo di omologazione dei principi contabili internazionali*

⁴⁶ De Luca, F. *Il percorso di convergenza tra IAS/IFRS e US GAAP: il ruolo degli attori e del contesto di riferimento*. Torino: Giappichelli Editore, 2014.



Fonte: Unione Europea

2.3 La disciplina del bilancio consolidato a livello internazionale: l'IFRS 10

Il principio contabile di riferimento a livello internazionale per il bilancio consolidato è l'IFRS 10, che è stato emanato dallo IASB nel 2011 e omologato dal Regolamento (UE) 1254/2012, in sostituzione del precedente IAS 27. La Commissione ha adottato, oltre al suddetto principio, anche l'IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto”, l'IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità”, lo IAS 27 “Bilancio separato” e lo IAS 28 “Partecipazioni in società collegate e joint venture”.

La finalità dell'IFRS 10, in vigore dal 1° gennaio 2013, è quella di “stabilire dei principi per la preparazione e la presentazione del bilancio consolidato nel caso in cui un'entità controlla una o più entità”⁴⁷.

2.3.1 Obblighi ed esoneri di redazione del bilancio consolidato

L'IFRS 10 pone come regola generale l'obbligo per un'entità che sia una controllante di presentare il bilancio consolidato; il presupposto, dunque, per l'obbligo di redazione del consolidato è l'esercizio del controllo realizzato da impresa su un'altra.

⁴⁷ Cfr. IFRS 10, *Bilancio consolidato*, par. 1.

L'unica eccezione a tale regola è disciplinata dal paragrafo 4 dello stesso principio, in base al quale la controllante non è tenuta alla presentazione del consolidato nel caso in cui soddisfi tutti i seguenti criteri⁴⁸:

- è una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da un'altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato;
- i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «*over-the-counter*», compresi i mercati locali e regionali);
- non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico;
- la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al *fair value* rilevato a conto economico in conformità con il presente IFRS.

Nel caso di esonero, la controllante deve indicare i motivi della mancata presentazione del consolidato e i criteri in base ai quali ha contabilizzato le controllate nel proprio bilancio. In tal caso, la capogruppo presenta un unico bilancio separato, il *separate financial statement*, in cui può contabilizzare gli investimenti in partecipazioni in controllate, in collegate e in società in cui esercita il controllo congiunto, sia con il metodo del costo, sia con il metodo del *fair value*, in conformità all'IFRS 9.

Dunque, l'ambito di applicazione della normativa internazionale è più ampio rispetto ai principi contabili OIC, in quanto non esclude alcuna tipologia di società dalla redazione del bilancio consolidato. Inoltre, l'IFRS 10 non prevede casi di esonero legati a motivi dimensionali, quali quelli previsti dalla normativa italiana⁴⁹.

Di seguito, la Tabella 2.2 riassume le differenze suddette in merito agli obblighi e agli esoneri di presentazione del consolidato:

Tabella 2.2 – *IAS/IFRS e Legge/Principi italiani: obblighi ed esoneri di redazione del bilancio consolidato*

⁴⁸ Cfr. IFRS 10, *Bilancio consolidato*, par. 4.

⁴⁹ Cfr. Capitolo I, par. 1.3.

	IAS/IFRS	Normativa e principi contabili italiani
Capogruppo obbligate alla redazione del bilancio consolidato	Tutte	- Società di capitali che controllano qualsiasi società - Altre società che controllano una società di capitali
1) Esonero per limiti dimensionali	Non previsto	- Requisiti dimensionali - Non si applica a quote
2) Esonero per sottocapogruppo	Previsto, con condizioni più stringenti	Previsto, con condizioni meno stringenti
3) Esonero per controllo di imprese irrilevanti	Non previsto	Irrelevanza individuale e complessiva ai fini della rappresentazione

Fonte: Prencipe A., Tettamanzi P. *Bilancio consolidato: tecniche di redazione e di analisi*. Milano: Egea, 2011.

2.3.2 Il concetto di controllo

In base all'IFRS 10, il controllo è il fattore determinante nello stabilire se un'impresa partecipata debba essere considerata o meno ai fini del consolidamento⁵⁰.

Di conseguenza, l'area di consolidamento si individua in base alla nozione di controllo, che viene così definito dal principio contabile: "un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

- a. il *potere* sull'entità oggetto di investimento;
- b. l'esposizione o i diritti a *rendimenti variabili* derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento;
- c. la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per *incidere* sull'ammontare dei suoi rendimenti"⁵¹.

⁵⁰ Rotondaro W., Zambon P. *Passare agli IAS/IFRS. Guida alla transizione dal civilistico ai principi contabili internazionali ed alla gestione del Reporting Package*. Roma: Maggioli Editore.

⁵¹ Cfr. IFRS 10, *Bilancio consolidato*, par. 7.

Il principio sottolinea inoltre che, ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo, devono essere considerati tutti i fatti e le situazioni utili e che la verifica del controllo deve essere effettuata in modo continuativo e periodicamente aggiornata in caso di mutamenti di circostanze.

Il primo criterio per identificare il controllo è quindi l'esercizio del potere: un investitore ha potere su una partecipata quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ovvero le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'impresa oggetto di investimento⁵². Per stabilire, dunque, se un'impresa ha potere sulla partecipata, è necessario considerare due elementi critici⁵³:

- i. “le attività rilevanti”: sono definite dal principio come quelle attività che determinano in modo significativo i ritorni per l'investitore;
- ii. “i diritti esistenti”: tali diritti possono variare da un caso all'altro; in merito, l'IFRS 10 fornisce alcuni esempi.

Il secondo elemento fondamentale per l'esercizio del controllo è l'esposizione ai rendimenti variabili: tali rendimenti sono non predeterminati e possono essere soggetti a variazioni dovute ai risultati economici di una partecipata. Possono essere positivi e/o negativi; alcuni esempi di rendimenti variabili sono dividendi, compensi per la gestione di attività o di passività della partecipata, etc⁵⁴.

Terzo elemento da considerare è la capacità di incidere sull'ammontare dei rendimenti con l'esercizio del proprio potere sulla partecipata: un investitore deve stabilire se opera come principale o come agente e deve quindi considerare la relazione generale tra sé stesso, la partecipata amministrata e i terzi coinvolti nella partecipata.

2.4 La procedura di consolidamento: l'*acquisition method*

L'IFRS 10 definisce il bilancio consolidato come:

⁵² Dezzani F., Biancone P. P., Busso D. *Op. cit.* Milano: Ipsosa, 2014.

⁵³ Cfr. IFRS 10, *Bilancio consolidato*, par. B14 e seguenti.

⁵⁴ Cfr. IFRS 10, *Bilancio consolidato*, par. B57.

“il bilancio consolidato di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un'unica entità economica”⁵⁵.

Dunque, il principio contabile prevede che, nella redazione del consolidato, siano integralmente aggregati i bilanci della capogruppo e delle controllate, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, passivo, del patrimonio netto, di costi e ricavi. Al fine di presentare un bilancio così aggregato come se il gruppo fosse un'unica entità economica, si rende necessario effettuare le seguenti rettifiche⁵⁶:

- i. l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ogni controllata e della corrispondente quota di patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo;
- ii. la identificazione, nel prospetto di conto economico, degli interessi non di controllo nelle controllate consolidate;
- iii. l'identificazione separata degli interessi non di controllo nelle attività nette consolidate.

I valori di riferimento per l'eliminazione dei valori contabili di cui al punto i. sono quelli del momento dell'acquisizione del controllo della partecipazione: si applica, ovvero, l'*acquisition method*, disciplinato dall'IFRS 3 – *Aggregazioni Aziendali*. Secondo tale metodologia, le attività e le passività della controllata devono essere contabilizzate inizialmente come se fossero state acquisite singolarmente. L'IFRS 3 recita: *“alla data di acquisizione, l'acquirente deve rilevare, separatamente dall'avviamento, le attività acquisite e le passività assunte identificabili e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita. [...] L'acquirente deve valutare le attività acquisite e le passività assunte identificabili ai rispettivi fair value alla data di acquisizione”⁵⁷.*

L'*acquisition method* si sviluppa in quattro fasi.

2.4.1 Identificazione dell'acquirente

Come primo step, si deve individuare il soggetto “acquirente”, cioè colui che nel bilancio consolidato rappresenta la partecipata acquisita, l'entità aggregante che ottiene il controllo delle

⁵⁵ Cfr. IFRS 10, *Bilancio consolidato*, appendice A.

⁵⁶ Cfr. IFRS 10, *Bilancio consolidato*, par. 22.

⁵⁷ Cfr. IFRS 3, *Aggregazioni aziendali*, par. 10 e 18.

altre entità aggregate. Nel caso in tale soggetto non risulti facilmente identificabile, il principio elenca delle condizioni da verificare a cui fare riferimento:

- il soggetto che effettua l'esborso monetario;
- il soggetto che emette azioni o quote;
- il soggetto che ottiene la direzione aziendale;
- il soggetto che presenta il maggior valore aziendale.

2.4.2 Determinazione della data di acquisizione

Successivamente, l'acquirente deve determinare la data di acquisizione, ovvero la data in cui ottiene il controllo. Solitamente la data in questione è la data in cui vi è il trasferimento del corrispettivo, si acquisiscono le attività e si assumono le passività. Tuttavia, l'acquirente può ottenere il controllo anche in una data differente, nel caso ad esempio in cui un accordo scritto stabilisca l'anticipo degli effetti del controllo. Dunque, per identificare tale data si devono considerare tutti gli elementi e le circostanze rilevanti.

A partire dalla data di acquisizione, tutti gli elementi della partecipata (attività, passività, costi e ricavi) entrano a far parte del bilancio consolidato.

2.4.3 Rilevazione delle attività identificabili acquisite, delle passività assunte e degli interessi non di controllo

Per rilevare e identificare le attività acquisite e le passività assunte, queste devono:

- essere coerenti con la definizione di attività e passività contenuta nel *framework IASB*⁵⁸;
- essere parte del business trasferito.

Può verificarsi anche il caso in cui vengano iscritte passività e/o attività non precedentemente presenti nel bilancio dell'acquisita, ad esempio le immobilizzazioni immateriali sviluppate internamente da quest'ultima.

⁵⁸ Il framework definisce le attività e passività come segue:

- Attività: il beneficio economico futuro compreso in un'attività è il potenziale contributo, diretto o indiretto, ai flussi finanziari e mezzi equivalenti che affluiranno all'entità;
- Passività: una caratteristica essenziale della passività è che l'entità abbia una obbligazione attuale; per obbligazione si intende un dovere o responsabilità a comportarsi o ad agire in un determinato modo.

Le attività acquisite e le passività assunte devono essere valutate al *fair value*⁵⁹.

In presenza di acquisizioni di partecipazioni di controllo non totalitario, nel consolidato devono essere iscritti gli interessi non di controllo (ovvero le minoranze), valutati al momento dell'acquisizione.

In presenza di partecipazioni di controllo non totalitarie è necessario definire le modalità di rappresentazione nel bilancio consolidato delle attività, passività e delle interessenze di terzi nel patrimonio delle partecipate⁶⁰; si deve, perciò, fare riferimento alle teorie del bilancio consolidato individuate dalla dottrina internazionale: la teoria della proprietà, dell'entità, della capogruppo, della capogruppo modificata. Tali teorie sono state trattate nel Capitolo I, paragrafo 1.4., a cui si rimanda. Per sintetizzare⁶¹:

- nella teoria dell'entità, le attività e le passività dell'acquisita sono valutate in modo coerente al *fair value* (compreso l'avviamento);
- nella teoria della capogruppo, le attività e le passività dell'acquisita sono valutate al *fair value* per la quota riferibile alla capogruppo e al valore contabile per la quota parte di terzi; gli interessi di questi ultimi, in quanto esterni al gruppo, sono esposti nel bilancio come passività. L'avviamento risultante è solo quello corrisposto dall'acquirente;
- nella teoria della capogruppo modificata, le attività della controllata sono valutate al loro *fair value* complessivo, l'avviamento si riferisce esclusivamente alla parte corrisposta dalla capogruppo e gli interessi di minoranza sono esposti alla quota parte di *fair value* delle attività nette;
- nella teoria della proprietà, le attività e le passività sono valutate proporzionalmente alla percentuale di controllo posseduta; da ciò consegue la non iscrizione di partite riferibili ai possessori di quote di minoranza.

L'IFRS 10 dispone che gli interessi non di controllo devono essere presentati separatamente sia nel conto economico che nello stato patrimoniale consolidato, in cui devono essere distinti dal patrimonio netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo.

Il trattamento contabile di tali interessi di minoranza è disciplinato dall'IFRS 3, che prevede due possibilità per la rappresentazione delle interessenze di terzi:

⁵⁹ Per la definizione di *fair value* cfr. nota 19, capitolo I, par. 1.4.3.

⁶⁰ Dezzani F., Biancone P. P., Busso D. *Op. cit.* Milano: Ipsoa, 2014.

⁶¹ *Ibidem.*

- i. il metodo “*partial goodwill*” (o teoria della capogruppo modificata);
- ii. il metodo “*full goodwill*” (o teoria dell’entità).

- i. Il primo metodo, cosiddetto *partial goodwill*, dispone l’iscrizione delle interessenze di terzi in proporzione alla quota parte di *fair value* delle attività e passività acquisite. In questo modo al momento dell’acquisto, le passività e attività acquisite vengono rappresentate nello stato patrimoniale della consolidata al *fair value*; tuttavia, l’eventuale avviamento non viene iscritto al suo *fair value* complessivo, ma solo per l’ammontare corrisposto, ovvero pari alla differenza tra il corrispettivo per l’acquisizione e il *fair value* dell’attivo netto.
- ii. Differente è il metodo del *full goodwill*: al momento dell’acquisizione, le interessenze di terzi vengono iscritte al *fair value* della partecipazione non di controllo⁶², che dovrebbe essere determinato in un mercato attivo; tuttavia, se la partecipata non è quotata, si possono utilizzare altre metodologie di valutazione, suggerite dal principio stesso. In base a tale approccio, il valore delle interessenze potrà anche risultare maggiore della quota parte di *fair value* dell’attivo netto, rilevando in questo caso un avviamento di spettanza di terzi.

La differenza tra i due metodi è rilevante quando è presente un avviamento riferibile alla quota di terzi, quando, cioè, il *fair value* della partecipazione non di controllo è differente dalla quota parte di *fair value* delle attività nette riferibile agli azionisti di minoranza⁶³.

L’IFRS 3, inoltre, stabilisce che anche nel conto economico consolidato il risultato di spettanza del gruppo deve essere presentato distintamente da quello di terzi; nel caso di perdite di terzi eccedenti il patrimonio netto di terzi, questo deve essere esposto con segno negativo.

2.4.4 Rilevazione del goodwill

Bisogna distinguere, nella rilevazione dell’eventuale avviamento, in che proporzione è stato effettuato l’acquisto della partecipazione di controllo:

- a) acquisizione del controllo totalitaria:

⁶² Cfr. IFRS 3, *Aggregazioni aziendali*, par. B44.

⁶³ Dezzani F., Biancone P. P., Busso D. *Op. cit.* Milano: Ipsoa, 2014.

l'avviamento è definito come il maggior valore del complesso del business acquisito rispetto al *fair value* delle singole attività e passività. Il *goodwill* viene rilevato come attività e non può essere ammortizzato, ma solo svalutato, essendo un'attività a vita utile indefinita (sottoposto quindi ad *impairment test*⁶⁴).

Può accadere, però, che il valore del complesso del business acquisito sia inferiore al *fair value* delle singole attività e passività: si è di fronte ad una “aggregazione vantaggiosa”. In questo caso si deve innanzitutto riesaminare la determinazione dei valori in modo da garantire l'attendibilità dell'effettivo utile da aggregazione vantaggiosa. Successivamente, il suddetto utile viene rilevato come provento a conto economico: si configura così il “buon affare” all'atto dell'acquisizione.

b) Acquisto della maggioranza delle partecipazioni di controllo (non totalitario):
in tale evenienza, si possono seguire ulteriormente due differenti metodologie:

- Metodo del *partial goodwill*

L'avviamento è dato dalla differenza di due valori (A – B):

A. la contropartita trasferita misurata al *fair value*;

+ l'ammontare degli interessi non di controllo misurati alla quota di *fair value* delle attività nette;

+ il *fair value* delle partecipazioni precedentemente possedute nell'acquisto⁶⁵;

B. l'ammontare delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte, misurate al *fair value*.

- Metodo del *full goodwill*

L'avviamento è dato dalla differenza di due valori (A – B):

A. la contropartita trasferita misurata al *fair value*;

+ l'ammontare degli interessi non di controllo misurati in base al *fair value* della partecipazione non di controllo

+ il *fair value* delle partecipazioni precedentemente possedute nell'acquisto;

⁶⁴ Cfr. IAS n. 36, *Riduzione di valore delle attività*.

⁶⁵ Nel caso in cui l'aggregazione aziendale sia avvenuta attraverso aggregazioni successive.

- B. l'ammontare delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte, misurate al *fair value*.

Anche in questo caso si può configurare l'“aggregazione vantaggiosa”: l'utile è determinato dalla differenza tra il corrispettivo traferito per il controllo, a cui si somma il valore delle interessenze di terzi, e il *fair value* delle attività nette consolidate.

2.4 Teorie e metodi di consolidamento: IAS/IFRS e OIC a confronto

Sia i principi contabili internazionali che la normativa italiana prevedono l'utilizzo del metodo di consolidamento integrale, accogliendo i valori di bilancio delle controllate nel bilancio consolidato. Tuttavia, c'è una sostanziale differenza nel modo in cui tale metodo viene applicato, in quanto vengono utilizzate due teorie di consolidamento differenti.

La normativa nazionale adotta la “teoria della capogruppo”, riconoscendo i plus/minusvalori per la quota di spettanza della capogruppo; il patrimonio netto di terzi è determinato sulla base del valore contabile delle attività e passività della controllata.

La normativa internazionale, invece, adotta implicitamente sia la teoria della capogruppo modificata, riconoscendo nel consolidato i plus/minusvalori sulle attività e passività della controllata al 100%, ad eccezione dell'eventuale avviamento, determinato in via residuale; ed adotta sia la teoria dell'entità, riconoscendo il *full goodwill*.

In sintesi, la differente teoria adottata dagli IAS/IFRS porterà a rilevare il 100% del valore delle attività/passività delle società acquisite, con l'attribuzione delle rispettive quote alle minoranze. Inoltre, al contrario della normativa italiana, devono essere riconosciute anche le attività e passività esistenti al momento dell'aggregazione, anche se non iscritte in bilancio della partecipata.

La Tabella 2.3 sottostante riassume le principali differenze tra IAS/IFRS e normativa e principi nazionali:

Tabella 2.3 – IAS/IFRS e Legge/Principi italiani: teorie e metodi di consolidamento

	Principi IAS/IFRS	Normativa e principi contabili italiani
Teoria adottata	Teoria della capogruppo modificata o teoria dell'entità	Teoria della capogruppo

Patrimonio netto (PN) da confrontare con il valore di acquisizione della partecipazione	PN acquisita a <i>fair value</i>	PN a valori contabili
Attività e passività della società acquisita	Identificabili	Iscritte nel bilancio dell'acquisita
Rilevamento plusvalori/minusvalori	100% dei valori (l'avviamento può essere riconosciuto pro-quota o al 100%)	% di pertinenza della capogruppo
Allocazione al PN di terzi dei plus/minusvalori sulle attività/passività acquisite	Si (nel caso di <i>full goodwill</i> eventuali impatti per <i>impairment</i>)	Non consentita
Rilevazione di attività e passività dell'acquisita non iscritte in bilancio	Si	Non consentita

Fonte: Prencipe A., Tettamanzi P. *Bilancio consolidato: tecniche di redazione e di analisi*. Milano: Egea, 2011.

Le due normative differiscono inoltre in merito alle differenze da consolidamento e alla loro iscrizione in bilancio.

La normativa nazionale definisce la differenza da consolidamento come la differenza tra il valore contabile della partecipazione presente nell'attivo della controllante e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata⁶⁶. Tale differenza deve essere, prima di tutto, imputata, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo della controllante.

L'eventuale residuo negativo va iscritto per intero alla voce "Riserva di consolidamento" nella sezione "Patrimonio netto di gruppo" del bilancio consolidato, se scaturito da un "buon affare"; se invece il residuo positivo deriva dal fatto di aver tenuto già in considerazione, al momento dell'acquisizione, delle probabili future perdite dell'acquisita (residuo che in tal caso potremmo definire "badwill"), questo va iscritto sotto la voce "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" nelle passività consolidate.

L'eventuale residuo positivo viene iscritto come "Avviamento", se rappresenta le prospettive positive di reddito dell'impresa e quindi la motivazione del prezzo pagato in più per l'acquisto della partecipazione; in caso contrario, se cioè si è in presenza di un cattivo affare, il residuo va imputato

⁶⁶ Cfr. D.Lgs. 127/1991, Art. 33.

a detrazione esplicita della “Riserva di consolidamento” fino a concorrenza del relativo importo e l’eventuale ulteriore residuo viene iscritto tra gli “Oneri di gestione” a conto economico.

Secondo la normativa internazionale, le differenze da consolidamento hanno un trattamento contabile differente. Si prende qui a riferimento solo la differenza da annullamento di pertinenza della controllante, per capire la differenza di trattamento con l’ipotesi italiana, la quale infatti non considera per questo calcolo gli interessi non di controllo.

La differenza positiva da consolidamento è sempre rilevata come avviamento, che, ai sensi dell’IFRS 3, rappresenta un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente⁶⁷. Il cosiddetto “cattivo affare” non è previsto dagli IFRS perché lo IASB ritiene che esso sia spesso concluso in modo inconsapevole, essendo complicato identificare e quantificare attendibilmente l’eccesso di pagamento alla data dell’acquisizione. Di conseguenza gli *overpayments*, se riconosciuti, devono rimanere ricompresi nell’avviamento per essere imputati a conto economico in sede di *impairment test* annuale sull’avviamento. Infatti, l’avviamento non viene ammortizzato come nel caso italiano⁶⁸.

In caso di differenza negativa, il principio stabilisce che in primo luogo si deve opportunamente rideterminare il valore delle interessenze e il costo dell’aggregazione; se dopo tale riesame, la differenza negativa permane, questa va imputata a conto economico consolidato tra i componenti positivi, rappresentando l’utile da buon affare. Non è presa in considerazione dalle norme internazionali l’ipotesi di avviamento negativo, dato che questo dovrebbe essere già compreso nella rideterminazione a *fair value* degli elementi patrimoniali del bilancio della controllata.

La seguente Tabella 2.4 riassume le principali differenze appena evidenziate:

Tabella 2.4 - IAS/IFRS e Legge/Principi italiani: differenze da consolidamento

⁶⁷ Cfr. IFRS 3, *Aggregazioni aziendali*.

⁶⁸ Rinaldi L. (a cura di). *Bilancio consolidato*. Milano: IlSole24Ore, 4a edizione, 2011.

		Principi IAS/IFRS	Normativa e principi contabili italiani
Differenza (o residuo) da consolidamento negativa	a. “Buon affare”	Utile a conto economico	Riserva di consolidamento
	b. “ <i>Badwill</i> ”	Non previsto	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
Differenza (o residuo) da consolidamento positiva	a. “Buon affare”	Avviamento nell’attivo dello stato patrimoniale (sottoposto ad <i>impairment test</i>)	Avviamento nell’attivo dello stato patrimoniale (da ammortizzare)
	b. “Cattivo affare”	Non previsto	In detrazione della riserva di consolidamento (l’eventuale residuo è imputato a conto economico in oneri di gestione)

Nel terzo capitolo verranno introdotti gli organismi contabili statunitensi. Si cercherà poi di evidenziare le principali analogie e differenze tra US GAAP e IAS/IFRS, in particolare, naturalmente, in tema di bilancio consolidato.

Capitolo III

Gli US GAAP e il bilancio consolidato


3.1 Il FASB e gli US GAAP

Il FASB (*Financial Accounting Standards Board*) è l'organismo non governativo statunitense in ambito contabile che ha il potere di emanare i principi contabili, FAS o anche SFAS, raccolti nell'US GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*).

La struttura organizzativa a cui appartiene è la seguente ed è rappresentata nella Figura 3.1:

- la *Securities and Exchange Commission* (SEC);
- il *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB);
- la *Financial Accounting Foundation* (FAF);
- lo stesso *Financial Accounting Standards Board* (FASB);
- il *Financial Accounting Standards Advisory Council* (FASAC);
- la *Emerging Issues Task Force*;
- il *Private Company Council* (PCC);
- lo Staff FASB.

Figura 3.1 – *La struttura organizzativa del FASB*



Fonte: De Luca, F. *Il percorso di convergenza tra IAS/IFRS e US GAAP: il ruolo degli attori e del contesto di riferimento*. Torino: Giappichelli Editore, 2014.

Le origini del FASB risalgono al 1929, crisi della Borsa americana. Tra le molteplici cause che hanno causato il crollo della Borsa, vi è stata anche la mancanza di omogeneità dei bilanci delle imprese che ostacolava la corretta analisi delle performance aziendali e la comparazione delle imprese da parte degli investitori.

Emerse quindi la necessità di creare un set di Standard contabili. I primi interventi normativi in materia sono stati principalmente due:

1. il *Securities Act* (1933);
2. il *Securities Exchange Act* (1934).

Il primo aveva come obiettivo assicurare una maggiore trasparenza nei bilanci e stabilire leggi per contro le attività fraudolenti, mentre il secondo trattava la vendita di titoli nel mercato secondario e, punto saliente, istituì la *Security and Exchange Commission* (SEC), con lo scopo primario di ripristinare la fiducia degli investitori.

La SEC è oggi un ente governativo statunitense avente sede a Washington, preposto alla vigilanza della Borsa valori americana ed è composta da cinque membri, nominati direttamente dal presidente degli Stati Uniti con il consenso del Senato. La missione della SEC è di “*protect investors, maintain*

fair, orderly, and efficient markets, and facilitate capital formation”⁶⁹. La SEC ha delegato l’autorità in materia di *accounting standards* (che aveva ai sensi del *Securities Exchange Act*) al FASB, sotto la supervisione della FAF.

Il FAF, istituito nel 1972, è un’organizzazione contabile privata e indipendente, a cui è affidato il compito di supervisionare, amministrare e finanziare le altre organizzazioni, ed in particolare quello di proteggere l’indipendenza e l’integrità del processo di creazione ed emissione degli standard.

Il funzionamento della FAF è finanziato tramite il *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB), che provvede indirettamente al reperimento delle risorse anche per il FASB⁷⁰.

Il FASB è stato istituito nel 1973 come successore della *Committee on Accounting Procedure* (1936-1959) e del *Accounting Principles Board* (1959-1973); è un ente privato indipendente per l’emanazione di principi contabili costituito da 7 membri.

Il PCC è stato istituito nel 2012 dal FAF, che ne nomina tutti i membri⁷¹. Tale organismo ha lo scopo di individuare ed eventualmente votare eccezioni o modifiche agli US GAAP esistenti per renderli applicabili anche alle società non quotate; inoltre, fornisce un supporto tecnico al FASB per le problematiche contabili relative alle società non quotate. Il PCC, infatti, previa consultazione con lo IASB e ascoltate le istanze degli *stakeholders*, determina a maggioranza di 2/3 dei propri componenti, eventuali necessità di modifica o di integrazione degli US GAAP nell’interesse delle società non quotate. Il FASB poi, entro 60 giorni, può omologare tale proposta del PCC, oppure motivare l’eventuale mancata approvazione. La modifica omologata diviene così parte degli US GAAP⁷². Dunque, sia il PCC che il FASB sono responsabili per l’emanazione dei principi contabili. Il FASAC fornisce supporto al FASB su questioni di rilevanza sia di carattere tecnico sia sulla priorità dei progetti da intraprendere.

L’*Emerging Issues Task Force* (EITF) è invece l’organo che si occupa dell’interpretazione degli standard pubblicati dal FASB.

La FAF fornisce la legittimazione necessaria affinché il FASB possa emanare principi contabili in base al *Restated Certificate of Incorporation and By-Laws*⁷³.

⁶⁹ Securities and Exchange Commission (SEC). *The Investor’s Advocate: How the SEC Protects investors, Maintains Market Integrity, and Facilitates Capital Formation*. (<http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml>)

⁷⁰ Sarbanes Oxley Act, sez. 109.

⁷¹ Financial Accounting Foundation Board of Trustees. *Establishment of the Private Company Council: Final Report*. Norwalk, Connecticut, 2012.

⁷² De Luca, F. *Op. cit.* Torino: Giappichelli Editore, 2014.


⁷³ Financial Accounting Foundation. *Rules of procedure*. Norwalk, Connecticut, 2012.

Il *due process* adottato al FASB include attività aperte alla pubblica partecipazione al fine di rispettare il requisito di trasparenza del proprio processo decisionale e si articola nelle seguenti fasi (schematizzate nella Figura 3.2)⁷⁴:

1. identificazione della problematica oggetto di eventuale approfondimento sulla base di richiesta/raccomandazione dagli *stakeholders* o da altre fonti di input;
2. decisione sull'opportunità di includere la problematica identificata nell'agenda dei lavori FASB, previa la consultazione con i membri del FASAC ed eventualmente con altre autorità;
3. presentazione delle problematiche contabili identificate ed analizzate dallo staff FASB in occasione di uno o più incontri pubblici;
4. pubblicazione di un *Exposure draft* per la raccolta dei commenti da parte delle diverse categorie di *stakeholders*. In alcuni casi, qualora desiderasse ottenere commenti/indicazioni in fasi preliminari di sviluppo di un progetto, il FASB procede prima con la pubblicazione di un *discussion paper*;
5. organizzazione di una tavola rotonda in seduta pubblica sull'*Exposure draft* (fase opzionale);
6. analisi delle *comment letters* e delle risultanze dei *meeting* pubblici;
7. emanazione del principio contabile definitivo, con eventuale descrizione dei cambiamenti relativi a principi contabili esistenti.

Figura 3.2 – *Il due process del FASB*

⁷⁴ Elaborazione di De Luca, F. *Op. cit.*; da <http://www.accountingfoundation.org>.



Fonte: De Luca, F. *Il percorso di convergenza tra IAS/IFRS e US GAAP: il ruolo degli attori e del contesto di riferimento*. Torino: Giappichelli Editore, 2014.

Per quanto concerne il *due process*, non si evidenziano particolari differenze tra i due *standard setters*⁷⁵.

3.2 IASB e FASB: un processo di convergenza

La globalizzazione dei mercati finanziari ed il confronto internazionale tra le imprese per il reperimento dei capitali rappresentano fenomeni acquisiti anche nel campo della ricerca in ambito ragioneristico-contabile⁷⁶.

In particolar modo, le profonde differenze sociali, culturali, economiche e politiche nel tempo hanno portato a differenti sistemi legali e fiscali con conseguenti diversità anche nelle pratiche contabili. Infatti, le influenze dei fattori esterni ed ambientali sui valori sociali con conseguenze istituzionali producono effetti sui valori sociali che a loro volta influenzano sia i valori contabili sia, indirettamente, i sistemi contabili⁷⁷.

In tempi recenti, all'attenzione del dibattito scientifico si è posta la problematica relativa alla globalizzazione dell'informativa contabile, ovvero alla necessità di omogeneizzare i principi

⁷⁵ Cfr. Capitolo II, par. 2.2 per il *due process* dello IASB.

⁷⁶ De Luca, F. *Op. cit.* Torino: Giappichelli Editore, 2014.

⁷⁷ *Ibidem*.

contabili, alla base della redazione dei bilanci societari, in modo da agevolare il confronto delle performance a livello internazionale e dunque da orientare in maniera più efficiente il processo di allocazione dei capitali da parte degli investitori.

In questo contesto deve essere evidenziata l'importanza del mercato azionario americano e il ruolo degli *standards* americani, gli *US Generally Accepted Accounting Principles* (US GAAP), considerati come la migliore raccolta di regole contabili e che hanno influenzato l'emanazione dei principi contabili in tutto il mondo.

Allo stato attuale il processo di convergenza verso un corpus di principi contabili validi a livello globale, data la sempre più diffusa adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS tra i diversi paesi del mondo, vede innegabilmente due protagonisti: da un lato, lo IASB che, come standard setter internazionale, intende emanare principi contabili di elevata qualità e di ampia accettazione, promuovendone l'adozione in tutto il mondo⁷⁸; dall'altro, il FASB che, come standard setter statunitense, rappresenta le esigenze in termini di informativa contabile del più ampio mercato dei capitali del mondo⁷⁹.

L'Unione Europea ha attuato una strategia politica in ambito contabile che, partendo da un percorso di armonizzazione, è approdata ad un approccio di standardizzazione nel 2002 con il Regolamento n. 1606⁸⁰. Diversamente, gli Stati Uniti si caratterizzano per un differente contesto. Dato, infatti, il grado di avanzamento nello sviluppo dei principi contabili US GAAP, nonché del funzionamento dei mercati finanziari regolamentati, sono diversi gli ostacoli all'avanzamento del percorso di convergenza verso un sistema globale di principi contabili che includa anche gli Stati Uniti.

Del resto, è noto che il modello contabile USA si fonda su di un approccio tipicamente *rule-based*, diversamente dall'approccio che distingue gli IAS/IFRS che è, al contrario, *principle-based*. In altre parole, i principi US GAAP discendono dalla lettura congiunta di oltre 2.000 documenti sviluppati negli ultimi 60 anni circa ed è per questo motivo che essi appaiono maggiormente omnicomprensivi degli IAS/IFRS: il loro scopo, infatti, è tradizionalmente quello di disciplinare in maniera dettagliata tutte le fattispecie di rilevazione contabile di accadimenti aziendali e di accompagnare i principi con specifiche guide applicative⁸¹.

⁷⁸ Cfr. Capitolo II, par. 2.2.

⁷⁹ De Luca, F. *Op. cit.* Torino: Giappichelli Editore, 2014.

⁸⁰ Cfr. Capitolo II, par. 2.1.

⁸¹ De Luca, F. *Op. cit.* Torino: Giappichelli Editore, 2014.

Al contrario, i principi IAS/IFRS presentano un approccio rivolto all'enunciazione di principi generali di riferimento in termini di obiettivi, risultati e criteri di valutazione, senza con ciò prevedere guide applicative dettagliate⁸².

Nonostante ciò, il FASB e lo IASB hanno sottoscritto un accordo formale nel 2002 (il *Norwalk Agreement*), con lo scopo di rimuovere qualsiasi differenza tra i principi contabili statunitensi (US GAAP) e quelli internazionali (IAS/IFRS) e di sviluppare congiuntamente nuovi standards, al fine di creare principi contabili da impiegare nella redazione dei bilanci di società con rilievo nazionale ed internazionale. I principali obiettivi da perseguire erano i seguenti:

- a) avviare un progetto di breve periodo per l'eliminazione di svariate differenze tra US GAAP e IAS/IFRS;
- b) eliminare tutte le differenze eventualmente ancora presenti al 1° gennaio 2005 mediante il coordinamento congiunto dei futuri programmi di lavoro;
- c) continuare l'avanzamento dei progetti congiunti già avviati al momento della sottoscrizione dell'accordo;
- d) favorire il lavoro congiunto dei rispettivi organismi deputati all'interpretazione dei principi contabili (per il FASB l'organismo interpretativo è l'*Emerging Issues Task Force*, mentre per lo IASB è l'*IFRS Interpretations Committee*)⁸³.

Gli organismi *standard setters* hanno sottoscritto nel 2006 un nuovo *Memorandum of Understanding (MoU)*, aggiornato successivamente su base periodica fino al 2012, stabilendo gli obiettivi e le fasi di completamento del progetto.

Un report del 2008 di PricewaterhouseCoopers (PwC) ha affermato che la convergenza dei principi contabili contribuirebbe al flusso degli investimenti internazionali e andrebbe a vantaggio di tutti gli *stakeholders* del mercato dei capitali perché⁸⁴:

- a) rende gli investimenti internazionali più comparabili per gli investitori;
- b) riduce il costo del rispetto dei principi contabili per le imprese globali;
- c) potenzialmente instaura un sistema contabile più trasparente;
- d) riduce i cambiamenti contabili per le imprese;
- e) fornisce agli *standard setters* l'opportunità di migliorare il *reporting model*.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ PricewaterhouseCoopers. Viewpoint – April 2007.

Sono però emerse una serie di criticità che influiscono sul progetto di convergenza, riconducibili a tre ordini di differenze⁸⁵:

- 1) diversità strutturali tra IASB e FASB (struttura organizzativa, reperimento dei finanziamenti);
- 2) diversità dei contesti di riferimento (influenza e pressione da parte dei soggetti coinvolti nel processo, eventi concomitanti, resistenze al cambiamento);
- 3) differenze sostanziali ancora presenti tra i principi US GAAP e gli IAS/IFRS nella rilevazione di talune tipologie di accadimento aziendale.

Attualmente, gli US GAAP statunitensi continuano a dominare le pratiche contabili negli Stati Uniti in assenza di una completa convergenza con gli IFRS.

Ad agosto 2012, i risultati del processo di convergenza FASB - IASB sono stati i seguenti⁸⁶:

- 13 International Financial Reporting Standards (IFRS);
- 41 International Accounting Standards (IAS);
- 20 International Financial Reporting Interpretations (IFRIC);
- 31 Standard Interpretations Committee (SIC).

Nonostante tali risultati, lo IASB e il FASB non stanno compiendo sforzi per continuare ulteriormente la convergenza. Sebbene lo scopo prefissato dallo IASB fosse quello di IFRS quasi identici ai GAAP statunitensi, è anche necessario considerare ulteriori valori e pratiche contabili globali. Pertanto, la convergenza si è dimostrata alquanto complicata tra IFRS e US GAAP ed è rimasta passiva dalla fine del 2012⁸⁷.

3.3 La disciplina contabile del bilancio consolidato: un confronto tra US GAAP e IFRS

Gli US GAAP che disciplinano le *Business Combinations* e il bilancio consolidato sono rispettivamente l'ASC (*Accounting Standard Codification*) 805 e l'ASC 810 e la loro struttura

⁸⁵ De Luca, F. *Op. cit.* Torino: Giappichelli Editore, 2014.

⁸⁶ Legotte, Leonard C. Jr. *IFRS Adoption in the United States in 2015*. Global Executive Training and Development Association.

⁸⁷ Arons, S. *Convergence of IFRS and US GAAP Is Not Dead, Just Dormant*. CFO Insight, Dec. 2012.

riflette il tentativo di IASB e FASB di far convergere IFRS e US GAAP in tema di bilancio consolidato.

3.3.1 Il bilancio consolidato

Per quanto concerne il bilancio consolidato, sia IFRS che US GAAP, prevedono il consolidamento integrale, ovvero l'inclusione di tutti i conti patrimoniali ed economici della controllata e l'eliminazione delle partecipazioni nelle controllate. Le partecipazioni di minoranza presentate separatamente rappresentano la percentuale di patrimonio netto che non è stata acquisita dalla società madre.

Tuttavia, permangono delle differenze.

La prima differenza rilevante è relativa alla definizione di "controllo". L'IFRS 10 delinea il concetto di controllo⁸⁸, nozione alla base del consolidamento, in modo dettagliato, in linea con l'approccio *principle-based* che caratterizza il modello IAS/IFRS.

Gli US GAAP, invece, non forniscono una definizione specifica di controllo: ai sensi dei principi contabili statunitensi, un soggetto ha il controllo se controlla gli interessi finanziari di un'entità, attraverso il possesso della maggioranza dei diritti di voto. Dunque, il concetto di controllo dipende ed è collegato al "*controlling financial interest*" ed ai "*voting rights*"⁸⁹.

Gli US GAAP, infatti, prevedono un modello di consolidamento basato su due livelli⁹⁰:

- a. il modello degli interessi di voto, in base al quale si ha il controllo dell'entità semplicemente quando si possiede la maggioranza delle azioni emesse;
- b. il modello degli interessi variabili.

Il secondo modello è stato introdotto in seguito all'interpretazione 46 del FASB, che ha ampliato l'ambito del controllo per le *Variable Interest Entities* (VIEs). Quando tale modello è inapplicabile, ovvero l'entità non si configura come una VIE, si ricorre al possesso della maggioranza delle azioni emesse per determinare il controllo. Dunque, il controllo nelle VIEs sussiste quando un investitore ha allo stesso tempo⁹¹:

⁸⁸ Cfr. Capitolo II, par. 2.3.2.

⁸⁹ Sedki S. S., Smith A., Strickland A. *Differences and Similarities Between IFRS and GAAP on Inventory, Revenue Recognition and Consolidated Financial Statements*. Journal of Accounting and Finance vol. 14(2) 2014, pp 120-123.

⁹⁰ De Luca, F. *Op. cit.* Torino: Giappichelli Editore, 2014.

⁹¹ Douppnik, T. S., Perera H. B. *International Accounting*. New York: McGraw-Hill Irwin, 2012.

- i. la capacità di prendere decisioni, direttamente e indirettamente, sulle attività dell'entità;
- ii. l'obbligo di farsi carico delle perdite potenziali;
- iii. il diritto di ricevere i potenziali rendimenti.

Inoltre, anche nei casi in cui sia gli US GAAP che gli IAS/IFRS si basano sui diritti di voto per determinare il controllo e, quindi, l'area di consolidamento, possono sorgere differenze. Esempi possono essere relativi al controllo di fatto⁹² e ai diritti di voto potenziali⁹³: questi ultimi infatti sono esclusi e non computati ai fini del controllo ai sensi degli US GAAP, così come non è prevista la fattispecie del cosiddetto “controllo di fatto”, come avviene invece ai sensi degli IFRS.

Un'altra differenza è relativa alla possibilità di esonero dalla redazione del bilancio consolidato: questa, al contrario degli IAS/IFRS⁹⁴, non è prevista dai GAAP statunitensi, sebbene esistano alcune esenzioni specifiche del settore (ad esempio, per le società di investimento).

Ulteriori, ma non significative differenze possono verificarsi in situazioni in cui la controllante redige il proprio bilancio per un esercizio con termine diverso da quello della controllata consolidata. Gli US GAAP consentono alla holding e alla controllata di avere una data di chiusura di esercizio diversa, ma la differenza tra le date non deve essere superiore a tre mesi. In questo caso, le operazioni significative avvenute nel periodo di sfasamento devono essere inserite nella *disclosure* del consolidato.

Ai sensi dell'IFRS 10, invece, i bilanci della controllante e delle controllate devono avere la stessa data di riferimento. Ma quando ciò non avviene, gli IAS/IFRS richiedono l'imputazione al bilancio consolidato delle transazioni rilevanti avvenute nel periodo di sfasamento, che in ogni caso non deve essere superiore a tre mesi⁹⁵.

In alcuni casi, i GAAP statunitensi possono ignorare determinate attività e passività che l'IFRS avrebbe altrimenti consolidato e viceversa⁹⁶. Ciò è dovuto al fatto che continuano a sussistere differenze tra i consolidamenti IFRS e US GAAP nella determinazione del controllo in relazione alle *Special Purpose Entities* (Progress Report on Commitment to Convergence of Accounting Standards and a Single Set of High Quality Global Accounting Standards, 7-9).

⁹² Per controllo di fatto si intende la capacità della holding di imporsi sulla gestione strategica di un'altra impresa, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta.

⁹³ Sono diritti di voto potenziali le opzioni call su azioni, warrant azionari, strumenti di debito o rappresentativi di capitale convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti che, se esercitati o convertiti, possono modificare il possesso dei diritti di voto.

⁹⁴ Cfr. Capitolo II, par. 2.3.1.

⁹⁵ Cfr. IFRS 10, *Bilancio consolidato*, par. B92-93.

⁹⁶ Shamrock, S. E. *IFRS and US GAAP: A Comprehensive Comparison*. Hoboken, N.J.: John Wiley Print, 2012.

L'IFRS 10 al paragrafo B77 disciplina il controllo parziale di una società: è il caso in cui una parte della partecipata si configura come silo, ossia come un'entità separata in cui le specifiche attività ed i flussi di cassa che quest'ultime generano, costituiscono l'unica fonte per provvedere al pagamento di specifiche passività. Di conseguenza, soggetti diversi da coloro che detengono dette specifiche attività o passività non possono avanzare alcuna pretesa sulle stesse. La capogruppo, dunque, prima di procedere al consolidamento del silo, deve valutare se detiene o meno il controllo sul silo stesso; in caso negativo il silo deve essere escluso dall'area di consolidamento.

Al contrario, la disciplina delle VIEs dei GAAP statunitensi indica che alcune attività e passività possono essere escluse dai consolidamenti parziali se la controllata non rappresenta una *Variable Interest Entity* che soddisfi, ai sensi degli US GAAP, la definizione di controllo. Infatti, l'ASC 810 recita “*Portions of legal entities or aggregations of assets within a legal entity shall not be treated as separate entities for purposes of applying the Variable Interest Entities Subsections unless the entire entity is a VIE*”⁹⁷.

Nella Figura 3.3 sottostante sono riassunte le principali differenze tra IFRS e US GAAP in merito, appunto, alla disciplina del bilancio consolidato.

Figura 3.3 – *Bilancio consolidato: confronto tra IFRS e US GAAP*

⁹⁷ Cfr. ASC 810, par. 10-15.

	IFRS Under IFRS 10	Current U.S. GAAP
Must all subsidiaries be consolidated?	Generally Yes, until Jan. 1, 2014. 2012 amendment now exempts qualifying investment entities from consolidating particular subsidiaries.	No, exceptions are still made for a few specialized industries. Also, may not happen if the subsidiary is in legal reorganization or bankruptcy.
How is Control defined and operationalized?	<p>"Power-to-direct" model used. Control occurs when parent has:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Power over entity. 2. Rights to variable returns from entity. 3. Ability to affect the amount of those returns from entity. <p>Voting rights not dominant factor to assess control. Control presumed if parent owns over 50% of entity's voting stock. "De facto control" may exist without voting control.</p>	"Controlling Financial Interest" / "Variable Interest" model underlies both variations - one for VIEs and another for non-VIEs. For non-VIEs, control is the continuing power to govern the financial and operating policies of an entity. Typically operationalized as a parent having over 50% of the voting stock of an entity. For non-VIEs, it generally follows the "voting interest consolidation" model.
Are potential voting rights considered in the determination of control?	Yes, potential voting rights considered if currently exercisable.	No, not generally considered.
Is Control assessed continuously?	Yes.	For VIEs, yes. For non-VIEs, no. Only reassessed when there is a change in voting interests.
Must uniform accounting policies be used throughout the consolidated group?	Yes.	No, but theoretically desirable.
Silo Accounting?	Applicable for all investees.	Only applicable to VIEs.
Must parent and subsidiaries generally use the same reporting date when consolidating?	Yes. If not practical, then difference can be no more than 3 months. May require recognition of transactions in gap period.	No, but theoretically desirable; the difference can be no more than 3 months.
Are intercompany investments, balances, and transactions eliminated?	Yes.	Yes.

Fonte: Gornik-Tomaszewski S., Sylwia Larson, R. K. *New Consolidation Requirements Under IFRS*. Review of Business, Summer/Fall2014, Vol. 35 Issue 1, p 47-58.

Come precedentemente affermato, sia gli IFRS sia i GAAP statunitensi pongono l'accento sulla definizione del controllo come fattore sottostante per il quale la controllante deve consolidare le sue controllate. Pertanto, il consolidamento delle controllate può essere interrotto solo quando la controllante perde il controllo. In entrambi i gruppi di norme, una società madre può perdere il

controllo quando cessa la sua capacità di controllare e regolare la gestione operativa e finanziaria delle sue controllate. Gli interventi governativi stranieri, ad esempio, sono una delle principali implicazioni che portano alla perdita del controllo sulle figlie estere. La bancarotta è un altro scenario comune in cui il controllo di una società madre su una controllata viene effettivamente perso⁹⁸.

3.3.2 *Le business combinations*

Gli IAS/IFRS e gli US GAAP sono molto simili in quest'ambito contabile, che è infatti la disciplina in cui si è registrata la massima convergenza tra i due *standard setters*.

Gli standard relativi alle *business combinations* secondo i due modelli contabili sono assimilabili in termini di contenuto; l'IFRS 3, infatti, è stato rivisitato nel 2009 nel tentativo di eliminare quasi del tutto le differenze in tema di aggregazioni aziendali, con il fine ultimo di migliorare la comparabilità e la completezza dei bilanci, come hanno dichiarato esplicitamente gli *standard setters*:

*“to develop a single high-quality standard for business combinations that can be used for both domestic and cross-border financial reporting. The goal is to develop a standard that include a common set of principles and related guidance that produces decision-useful information and minimized exceptions to those principles. The standard should improve the completeness, relevance, and comparability of financial information about business combinations”*⁹⁹.

Entrambi i principi applicano, in tema di *business combinations*, l'*acquisition method*; tuttavia, permangono alcune differenze; tra queste, il trattamento contabile dell'avviamento negativo. Il *goodwill* negativo è imputato a conto economico come provento ai sensi dell'IFRS 3¹⁰⁰, mentre gli US GAAP è iscritto nella voce “*gain on bargain purchase*” come ricavo straordinario a conto economico¹⁰¹.

⁹⁸ Doupnik, T. S., Perera H. B. *International Accounting*. New York: McGraw-Hill Irwin, 2012. Print.

⁹⁹ Doupnik, T. S., Hoyle J. S., Schaefer, T. F. *Advanced Accounting*. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2012.

¹⁰⁰ *Cfr.* Capitolo II, par. 2.4.4.

¹⁰¹ Lee P. J. *Assessment of Business Subsidiary Operations and Consolidated Financial Statements through a Common Global Accounting Language, IFRS vs. GAAP*. *International Journal of Business and Social Research* Volume 05, Issue 07: 61-70, 2015.

In merito agli interessi di minoranza, l'IFRS 3 prevede due possibilità per la loro rappresentazione in bilancio¹⁰², mentre l'ASC 805 adotta esclusivamente il metodo di misurazione degli interessi di minoranza al *fair value*, includendo l'avviamento (metodo del *full goodwill*).

Relativamente, poi, all'iscrizione in bilancio dell'avviamento derivante dalle *business combinations*, la definizione dei livelli ai quali l'avviamento è allocato ed assoggettato a *impairment test* varia tra i due modelli contabili¹⁰³:

- negli US GAAP, l'avviamento è assegnato ad una unità contabile ed è sottoposto ad *impairment test* su base almeno annuale. Tale verifica si basa su una prima analisi di alcuni fattori qualitativi il cui manifestarsi fa presumere una probabile riduzione di valore. In tal caso si procede al test vero e proprio attraverso due passaggi fondamentali: prima di tutto si confronta il *fair value* ed il valore contabile e, nel caso in cui il primo valore sia inferiore al secondo, si misura la differenza, che viene imputata a conto economico;
- negli IAS/IFRS, l'avviamento è allocato ad una *cash-generating unit* (CGU) o ad un gruppo di CGU. Il test di *impairment* viene effettuato almeno annualmente mediante lo svolgimento di una sola fase di analisi: il valore recuperabile della CGU (ovvero il più alto tra il *fair value* al netto del costo di eliminazione e il suo valore d'uso) viene confrontato con il suo valore di iscrizione contabile. La riduzione di valore da *impairment* viene prima portata in riduzione dell'avviamento e l'eventuale valore in eccesso in riduzione pro-quota degli *assets* della CGU.

Inoltre, alcune differenze continuano ad esistere anche in sede di contabilizzazione successiva.

Ad esempio, in relazione alla contabilizzazione dei corrispettivi potenziali, gli US GAAP prevedono la loro iscrizione iniziale al *fair value* come *asset*, *liability* o *equity*. Successivamente si provvede alla rideterminazione del *fair value* (tranne che si tratti di corrispettivi classificati come *equity*) fino a che la potenzialità non si trasforma in effettività¹⁰⁴. I cambiamenti del *fair value* saranno imputati a conto economico, salvo il caso che il corrispettivo derivi da uno strumento di copertura laddove si movimenterà la categoria degli OCI.

In base agli IAS/IFRS, i corrispettivi classificati inizialmente come *asset* o *liability* sono considerati come strumenti finanziari determinati al *fair value* al conto economico (oppure OCI se più appropriato). Le differenze dunque, in tale ambito, emergono proprio in sede di eventuale

¹⁰² Cfr. Capitolo II, par. 2.4.

¹⁰³ De Luca, F. *Op. cit.* Torino: Giappichelli Editore, 2014.

¹⁰⁴ Cfr. ASC 450, *Contingencies*.

valutazione iniziale che riconduce il corrispettivo alle voci di *asset*, *liability* o *equity*. La differente classificazione iniziale implica poi una eventuale differente contabilizzazione successiva¹⁰⁵.

Nel capitolo successivo si passerà alla trattazione di due casi aziendali allo scopo di analizzare, da un punto di vista pratico, gli argomenti affrontati nei capitoli precedenti. In particolar modo si prenderanno come esempi due Gruppi, che redigono il consolidato l'uno ai sensi degli ITA GAAP e l'altro ai sensi degli IAS/IFRS. Di conseguenza, verranno evidenziate nel dettaglio le differenze di trattamento contabile.

¹⁰⁵ De Luca, F. *Op. cit.* Torino: Giappichelli Editore, 2014.

Capitolo IV

Analisi di casi aziendali: Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiane e Gruppo Sogin

4.1 Introduzione

I bilanci consolidati che verranno analizzati in questo capitolo sono entrambi riferiti al 31.12.2017. Di seguito si cercherà di analizzare sotto l'aspetto pratico come viene redatto un bilancio consolidato, partendo dall'area consolidamento alla contabilizzazione delle controllate e/o collegate. Si cercherà, inoltre, di analizzare le conseguenze contabili delle differenze di approccio tra principi e norme nazionali e i principi contabili internazionali IAS/IFRS, relativamente ai temi affrontati nei capitoli precedenti della tesi.

I due gruppi presi in considerazione per l'analisi pratica sono¹⁰⁶:

- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Gruppo Sogin.

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (in seguito FS Italiane), attivo in Italia ed all'estero, realizza e gestisce opere e servizi nel trasporto ferroviario, stradale e autostradale, passeggeri e merci, e nel trasporto pubblico su gomma. Come previsto nel modello organizzativo, che riflette le previsioni statutarie, le attività sociali vengono svolte principalmente, anche se non esclusivamente, attraverso società partecipate.

Il Gruppo è organizzato in quattro settori operativi che caratterizzano il suo business: trasporto, infrastruttura, servizi immobiliari e altri servizi¹⁰⁷. Tutte le società sono dotate di una propria specificità aziendale e autonomia gestionale nel perseguimento dei rispettivi obiettivi di business.

Il 30 dicembre 2016 è stato promulgato il Decreto Legislativo n. 254 che ha dato attuazione alla Direttiva 2014/95/UE, recante modifiche alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2017, di informazioni di carattere non finanziario (c.d. *non financial information*) da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Il Decreto è applicabile al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in quanto la

¹⁰⁶ I prospetti contabili consolidati dei due gruppi sono presenti negli Allegati "A" e "B".

¹⁰⁷ Relazione sulla gestione 2017 Ferrovie dello Stato Italiane.

Capogruppo FS SpA è Ente di Interesse Pubblico e rientra nei richiamati parametri dimensionali previsti dallo stesso; sono stati adottati, nella rendicontazione delle citate informazioni, gli standard “*Sustainability Reporting Standards*” definiti nel 2016 dal *Global Reporting Initiative (GRI)*¹⁰⁸.

La Capogruppo FS S.p.A., controllata interamente dallo Stato per il tramite del socio unico Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), svolge prevalentemente attività di natura societaria tipiche di una holding (gestione partecipazioni, controllo azionariato, etc.), oltre ad attività di tipo industriale. La stessa assicura inoltre l’indirizzo e il coordinamento delle politiche e delle strategie industriali delle società operative del Gruppo, definendo le linee strategiche e favorendo la condivisione delle decisioni¹⁰⁹.

La struttura di Corporate Governance di FS SpA e delle principali controllate è articolata secondo il sistema tradizionale: l’Assemblea dei Soci nomina un Consiglio di Amministrazione, cui compete la gestione e un Collegio Sindacale, cui competono i controlli. L’Assemblea nomina, inoltre, una società di revisione, con funzioni di revisione legale dei conti. Ad integrazione del sistema di Governance, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presenza il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria, a norma dell’art. 12 della legge n. 259/1958¹¹⁰.

Ferrovie dello Stato Italiane è la più importante società di trasporti in Italia, nel 2017 ha registrato ricavi delle vendite di 724 milioni di Euro ed ha conseguito un utile netto pari a 552 milioni di Euro¹¹¹. L’infrastruttura amministrata dalle società del Gruppo FS Italiane in Italia e all’estero, nell’esercizio 2017, si riferisce a circa 17.560 km. Di questi, 16.787 km sono relativi all’infrastruttura ferroviaria nazionale, gestita dalla controllata Rete Ferroviaria Italiana. I chilometri complessivi di binario ammontano a circa 24.000 km di cui 1.467 km di linee relative all’Alta Velocità¹¹².

Gruppo Sogin

Sogin è la società di Stato responsabile delle operazioni di mantenimento in sicurezza degli impianti, allontanamento del combustibile nucleare esaurito, decontaminazione e smantellamento delle installazioni nucleari e gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare, in attesa del loro trasferimento al Deposito Nazionale; un’attività svolta per garantire la sicurezza dei cittadini, salvaguardare

¹⁰⁸ *Ibidem.*

¹⁰⁹ *Ibidem.*

¹¹⁰ *Ibidem.*

¹¹¹ Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

¹¹² Relazione sulla gestione 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

l'ambiente e tutelare le generazioni future¹¹³. La Società ha inoltre il compito di localizzare, realizzare e gestire il Deposito Nazionale, un'infrastruttura ambientale di superficie, dove mettere in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi.

Operativa dal 2001, Sogin S.p.A diventa Gruppo nel 2004 con l'acquisizione della quota di maggioranza del 60% di Nucleco SpA, l'operatore nazionale qualificato per la raccolta, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e delle sorgenti radioattive provenienti dalle attività di medicina nucleare e di ricerca scientifica e tecnologica.

La controllante Sogin Spa è interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed opera in base agli indirizzi strategici del Governo Italiano¹¹⁴.

Nucleco, soggetta a direzione, coordinamento e controllo da parte di Sogin S.p.A., svolge la maggior parte delle proprie attività nell'ambito del programma sviluppato da Sogin per il *decommissioning* delle centrali elettronucleari e degli impianti ex ENEA del ciclo del combustibile nucleare¹¹⁵.

La gestione del Gruppo Sogin nell'esercizio 2017 ha prodotto un utile netto di esercizio di 7,8 milioni di Euro.

4.2 L'area di consolidamento


L'area di consolidamento del Gruppo FS Italiane comprende la capogruppo, le controllate, le società collegate e sottoposte a controllo congiunto. La Figura 4.1 riporta la struttura del Gruppo:

Figura 4.1 – *Mapa di consolidamento del Gruppo FS Italiane*

¹¹³ <https://www.sogin.it/it/chi-siamo/chi-siamo.html>


¹¹⁴ Relazione sulla gestione 2017 Gruppo Sogin.

¹¹⁵ *Ibidem*.



Fonte: Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Figura 4.1.1 – Mappa di consolidamento del gruppo Netinera



Fonte: Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Tutte le entità controllate sono incluse nell'area di consolidamento dalla data nella quale il controllo è acquisito dal Gruppo, come viene disciplinato dagli IAS/IFRS. Le entità sono escluse dall'area di consolidamento dalla data nella quale si perde il controllo.

Per quanto concerne il Gruppo Sogin, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, data di riferimento del Bilancio d'esercizio di Sogin S.p.A., comprende il Bilancio redatto alla stessa data dalla società controllata Nucleco S.p.A. a norma dell'art. 2359, comma 1 e come previsto dall'articolo 26 del D.lgs. 127/1991.

L'area di consolidamento è illustrata nella Figura 4.2 ed è rimasta invariata rispetto all'esercizio precedente:

Figura 4.2 – Area di consolidamento del Gruppo Sogin

Ragione Sociale	Sede	Valuta	Capitale sociale	Quota possesso %		Quota partecipazione % ai risultati	
				Diretta	Indiretta	Diretta	Terzi
Nucleco S.p.A.	ROMA	Euro	3.000.000	60%		60%	

Fonte: Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Sogin.

4.3 Gli schemi del bilancio consolidato

Il Gruppo FS Italiane ha predisposto il Bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e alle interpretazioni emesse dall'*IFRS Interpretations Committee* (IFRIC) e dallo *Standing Interpretations Committee* (SIC), riconosciuti nell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Il Bilancio consolidato è espresso in milioni di Euro, ossia la valuta funzionale del Gruppo FS Italiane e moneta corrente dei paesi in cui il Gruppo opera principalmente.

Lo stato patrimoniale è stato redatto, ai sensi dello IAS 1, distinguendo attività e passività tra “correnti” e “non correnti”; per il conto economico, il Gruppo ha optato per la redazione di due prospetti: il conto economico consolidato predisposto classificando i costi “per natura” ed il conto economico complessivo consolidato, che partendo dal risultato d'esercizio risultante dal conto economico consolidato, comprende le altre variazioni delle voci di patrimonio netto consolidato “costituite in particolare dagli utili e perdite attuariali sui benefici ai dipendenti, dalla variazione del fair value degli strumenti finanziari di copertura e dagli utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci delle società estere”¹¹⁶.

Per la redazione del rendiconto finanziario, è stato seguito il metodo indiretto.

Il Bilancio consolidato del Gruppo Sogin è stato redatto in unità di Euro ed in conformità, al contrario del Gruppo FS Italiane che adotta gli IAS/IFRS, al Decreto Legislativo n. 127/1991 e al Codice Civile. Di conseguenza, lo stato patrimoniale consolidato segue lo schema disciplinato dall'art. 2424 c.c. e richiamato dall'OIC 17, il conto economico consolidato è redatto in base allo schema di cui all'art. 2425 c.c. e richiamato dall'OIC 17. Il Rendiconto Finanziario consolidato e la nota integrativa consolidata sono stati predisposti secondo gli schemi disciplinati rispettivamente dall'OIC 10 e dall'art. 2427 c.c.

Dunque, è chiaro che gli schemi contabili da adottare abbiano una struttura diversa a seconda delle fonti normative a cui fanno riferimento.

Gli schemi previsti dalla disciplina nazionale sono piuttosto rigidi e non consentono molti adattamenti; lo schema specifico è infatti stabilito in modo preciso ed occorre rispettarlo.

Gli schemi richiesti dai principi contabili internazionali IFRS invece hanno una maggiore “elasticità”, che da un lato permette di adattare lo schema alle caratteristiche specifiche di un'entità, ma d'altra parte rende più complessa la comparabilità dei bilanci. Lo IAS 1, infatti, non obbliga a

¹¹⁶ Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

nessuna previsione formale contabile per lo stato patrimoniale, lasciando ampia discrezionalità agli amministratori in termini di contenuti e gradi di dettaglio, prevedendo comunque dei vincoli minimi¹¹⁷. Stessa discrezionalità è prevista dallo IAS 1 nella redazione del conto economico: il principio prevede due alternative di classificazione dei costi (per natura o per destinazione) e lo schema, suddiviso in due parti, può essere presentato in un unico prospetto o in due prospetti separati.

Sia negli schemi facenti riferimento agli IFRS sia in quelli redatti secondo le fonti normative nazionali si trovano però oltre ai valori dell'ultimo esercizio anche i valori riferiti all'anno precedente al fine di permettere una confrontabilità temporale delle informazioni ed evidenziare i cambiamenti.

Gli interessi dei terzi sono raffigurati diversamente a seconda dei principi contabili utilizzati per redigere il bilancio. Nel conto economico il Gruppo FS Italiane ha optato per la suddivisione in due prospetti per giungere al risultato economico complessivo. In entrambi quindi sono riportate in modo distinto la parte totale comune, la parte di competenza del gruppo e quella di competenza di terzi. Analoga distinzione si ha nel conto economico del Gruppo Sogin, ma con una differenza: il prospetto è ovviamente unico e non esiste la sezione degli "*Other comprehensive incomes*".

Nello stato patrimoniale, i due Gruppi societari strutturano la suddivisione tra gruppo e terzi quasi allo stesso modo: sono rappresentate le diverse voci che compongono il patrimonio netto del gruppo e la voce di pertinenza di terzi è suddivisa in "capitale e riserve" e "utile dell'esercizio".

4.4 Il metodo di consolidamento: le società controllate

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, come già evidenziato, ricorre agli IAS/IFRS per la redazione del consolidato ed utilizza il metodo del consolidamento integrale, così riassunto in nota esplicativa¹¹⁸:

- le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle entità consolidate integralmente sono assunti linea per linea, attribuendo ai soci di minoranza, ove applicabile, la quota di patrimonio netto e del risultato netto del periodo di loro pertinenza; tali quote sono evidenziate separatamente nell'ambito del patrimonio netto consolidato e del conto economico consolidato;

¹¹⁷ Cfr. IAS 1 – *Presentazione del bilancio*.

¹¹⁸ Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

- gli utili e le perdite, inclusi i relativi effetti fiscali, derivanti da operazioni effettuate tra società consolidate integralmente e non ancora realizzati nei confronti di terzi, sono eliminati; sono inoltre eliminati i reciproci rapporti di debito e credito, i costi e i ricavi, nonché gli oneri e i proventi finanziari;
- per le acquisizioni di quote di minoranza relative a società per le quali esiste già il controllo, l'eventuale differenza fra il costo di acquisizione e la relativa frazione di patrimonio netto acquisita è contabilizzata a patrimonio netto.

Inoltre, i bilanci delle società oggetto di consolidamento sono stati redatti facendo riferimento al 31 dicembre 2017, data di riferimento del bilancio consolidato, appositamente predisposti applicando, fin dal momento del loro ingresso nell'area di consolidamento, i principi contabili utilizzati dal Gruppo FS Italiane, come disciplinato dai principi contabili internazionali.

Di seguito viene illustrato il prospetto di raccordo tra il bilancio di esercizio della capogruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ed il bilancio consolidato relativamente al risultato di esercizio e al patrimonio netto:

Figura 4.3 – *Raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio tra consolidante e consolidato*

	31 dicembre 2017		31 dicembre 2016	
	Patrimonio Netto	Risultato di esercizio	Patrimonio Netto	Risultato di esercizio
Bilancio Ferrovie dello Stato Italiane SpA	36.867	231	36.986	639
Utili (perdite) di esercizio delle partecipate consolidate dopo l'acquisizione al netto dei dividendi e delle svalutazioni:				
- quota di competenza del Gruppo degli utili (perdite) di esercizio e di quelli precedenti	2.179	556	1.790	362
- elisione svalutazione partecipazioni	98	22	76	(16)
- storno dividendi	(4)	(161)	(4)	(134)
Totale	2.273	417	1.862	212
Altre rettifiche di consolidamento:				
- valutazione a patrimonio netto delle partecipazioni in imprese controllate non consolidate e collegate	46	10	40	10
- storno utili infragruppo	(497)	(41)	(456)	(42)
- storno imposte da consolidato fiscale	125	(86)	211	(62)
- altre	30	11	21	2
Totale	(296)	(106)	(184)	(92)
- Riserve da valutazione	(467)		(512)	
- Riserva per differenze di traduzione	3		3	
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	38.380	542	38.155	758
- Patrimonio netto di competenza dei terzi (escluso utile/perdita)	240		243	
- Utile di competenza dei terzi	10	10	14	14
PATRIMONIO NETTO DEI TERZI	250	10	257	14
TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	38.630	552	38.412	772

Fonte: Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Relativamente alle aggregazioni aziendali, il Gruppo FS Italiane si avvale dell'*acquisition method* per contabilizzare le *business combinations*¹¹⁹. È quindi utile sapere quale approccio utilizza in caso di acquisizioni della maggioranza delle partecipazioni, e quindi di un controllo non totalitario. La risposta si trova nel bilancio consolidato, nel quale gli amministratori scrivono: “in caso di acquisto di partecipazioni di controllo non totalitarie l'avviamento è iscritto solo per la parte riconducibile alla Capogruppo. Il valore delle partecipazioni di minoranza è determinato in proporzione alle quote di partecipazione detenute dai terzi nelle attività nette identificabili dell'acquisita”. Si deduce che il Gruppo adopera l'approccio del “*partial goodwill*”.

¹¹⁹ Cfr. Capitolo II, par. 2.4.

Nel consolidato, si trova iscritta la voce “Avviamento” nell’attivo dello stato patrimoniale, tra le attività immateriali; come richiesto dai principi contabili internazionali, tale voce risulta dal calcolo della differenza tra prezzo di acquisto e il *fair value* delle attività nette identificate.

L’avviamento ha registrato, nel corso dell’esercizio 2017, un incremento pari a 99 milioni di Euro, come è rappresentato di seguito nella Figura 4.4:

Figura 4.4 – *Attività immateriali*

valori in milioni di euro

	Costi di sviluppo	Dir.di brev.ind. e dir.ut. opere ingegno	Concess., licenze, marchi e dir. simili	Immobilizzazioni in corso e acconti	Altre	Avviamento	Totale
Consistenza al 31.12.2016	23	1	322	288	20	112	766
Investimenti		1	4	186	4		195
Passaggi in esercizio	8		89	(97)			
Ammortamenti	(1)	(1)	(69)		(8)		(79)
Alienazioni e dismissioni (1)							
Operazioni straordinarie (2)			7			99	106
Incrementi dei contributi di periodo	(8)		(53)	61			
Altre riclassifiche (3)			1				1
Totale variazioni	(1)		(22)	150	(4)	99	222
Costo storico	128	14	1.140	464	95	211	2.051
Ammortamenti e perdite di valore	(93)	(13)	(579)	(7)	(79)		(771)
Contributi	(13)		(261)	(19)			(293)
Consistenza al 31.12.2017	22	1	300	438	16	211	988

Fonte: Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Tale aumento, come è precisato in nota esplicativa, deriva dalle alle acquisizioni effettuate nel periodo, quali: Trenitalia c2c (avviamento pari a 48 milioni di euro), Qbuzz (33 milioni di euro), TranOSE (10 milioni di Euro), Busitalia Simet (6 milioni di euro), e Busitalia Campania (2 milioni di euro).

Nello specifico¹²⁰:

1. in data 1° gennaio 2017 è diventata operativa la società Busitalia Campania SpA, partecipata al 100% da Busitalia – Sita Nord Srl.
2. In data 10 febbraio 2017 è stata conclusa l’acquisizione della totalità delle azioni della società NXET Trains Limited, il cui nome è poi stato modificato in Trenitalia c2c Ltd.

Il prezzo complessivo pagato per l’acquisto della società è stato pari a 72,7 milioni di sterline (84,3 milioni di euro). La Figura 4. espone in modo chiaro la procedura del calcolo

¹²⁰ Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

effettuato. Inoltre, come richiesto dai principi IFRS, il calcolo della differenza da annullamento è stato effettuato alla data di acquisizione; ciò è confermato anche da quello che viene scritto nel bilancio riguardo alla parte di utili conseguiti dalla controllata dopo l'acquisizione e che quindi non sono inclusi nel calcolo dell'avviamento, ma entrano nel conto economico consolidato: “il business acquisito, per il periodo dal 10 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017, ha partecipato ai ricavi consolidati dell'esercizio per 160,7 milioni di sterline (183,4 milioni di euro valorizzati al cambio medio di periodo)”.

Non risultano invece utili “da buon affare” e non c'è traccia di quelli eventualmente riscontrati negli esercizi precedenti poiché, a differenza degli OIC, i principi internazionali non richiedono la creazione della voce della “Riserva di consolidamento”.

Il Gruppo ha ritenuto ragionevole il valore del suddetto avviamento, dichiarando che questo rappresenta il valore delle sinergie attese dall'acquisizione, in particolare da quelle derivanti dall'importanza strategica di avere un operatore attivo nel mercato britannico, nonché dalla redditività attesa dei contratti già acquisiti, la cui scadenza è prevista per il 2029¹²¹. I costi sostenuti per l'acquisizione, pari a 1,6 milioni di sterline (1,9 milioni di euro), sono stati spesi a conto economico consolidato nell'esercizio. Le Figure seguenti mostrano l'allocazione del prezzo pagato effettuata ai sensi dell'IFRS 3 – *Business Combinations*, nonché il *fair value* delle attività nette acquisite.

Figura 4.5 - *Allocazione del prezzo di acquisto*

	Importo in milioni di sterline	Controvalore in milioni di Euro
Cassa	72,7	84,3
Prezzo di acquisto	72,7	84,3
Valore <i>minorities</i>	0	0
Totale Valore	72,7	84,3

Valore Patrimonio netto della società Trenitalia c2c alla data di acquisizione	40,3	46,8
Contratti attivi in essere alla data di acquisizione (al netto della svalutazione dei contratti attivi in perdita alla data di acquisizione)	0	0
Accantonamenti per passività potenziali future	(8,6)	(10,0)
Attività nette post allocazione prezzo	31,7	36,8
Avviamento	41,0	47,5

Fonte: Bilancio Consolidato 2017 Gruppo FS Italiane

¹²¹ *Ibidem.*

Figura 4.5.1 – *Fair Value delle attività nette acquistate*

Attivo	Milioni di sterline	Milioni di Euro
Immobili, impianti e macchinari	13,3	15,3
Attività immateriali	4,2	4,9
Totale attività non correnti	17,6	20,4
Crediti commerciali e contratti di servizio correnti	10,2	11,8
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	50,6	58,7
Altre attività correnti	12,2	14,1
Totale attività correnti	73,0	84,7
Totale attività	90,6	105,1
Passivo		
Finanziamenti a medio/lungo termine	35,0	40,6
TFR e altri benefici ai dipendenti	-37,7	-43,7
Passività per imposte differite	7,0	8,1
Totale passività non correnti	4,3	5,0
Debiti commerciali correnti	20,5	23,8
Altre passività correnti	34,1	39,5
Totale passività correnti	54,6	63,3
Totale passività	58,9	68,3
Attività nette	31,7	36,8

Fonte: Bilancio Consolidato 2017 Gruppo FS Italiane

3. In data 6 aprile 2017 Busitalia Sita Nord Srl ha acquisito la partecipazione di controllo di Busitalia Simet SpA per un importo pari a 2,5 milioni di euro (pari al 51% del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo azioni).
4. In data 31 agosto 2017 Busitalia-Sita Nord Srl ha acquisito l'intero capitale sociale delle società Qbuzz BV e Utrecht Mobility Services BV. Il prezzo complessivo pagato per l'acquisto delle due società è stato pari a 37 milioni di euro. L'avviamento provvisorio iscritto, pari a 33 milioni di euro, deriva dall'eccedenza del prezzo di acquisto rispetto al valore delle attività nette identificate, pari a 4 milioni di euro.
5. In data 14 settembre 2017 Ferrovie dello Stato Italiane SpA ha acquistato il 100% del capitale sociale della società TrainOSE SA. Il prezzo complessivo pagato per l'acquisto della società è stato pari a 45 milioni di euro. L'avviamento provvisorio iscritto, pari a 10 milioni di euro, deriva dall'eccedenza del prezzo di acquisto rispetto al valore delle attività nette identificate, pari a 35 milioni di euro.

L'avviamento, essendo un'attività a vita utile indefinita, è stato sottoposto ad *impairment test*, in applicazione della metodologia prevista dallo IAS 36 – “*Impairment of assets*”¹²². Nel dettaglio per il 2017 il test di *impairment* ha riguardato l'avviamento allocato alle singole società acquisite, ognuna delle quali rappresenta un'autonoma CGU.

In merito a tali CGU, il test è stato effettuato basandosi sui dati previsionali di budget 2018 delle relative società e sui valori dell'ultimo Piano Industriale ufficiale redatto dal management delle stesse¹²³.

Nella nota esplicativa, gli amministratori dichiarano che “*il test è stato effettuato confrontando il Capitale Investito Netto con il valore recuperabile di ogni CGU. Il valore recuperabile di ogni CGU è stato determinato con riferimento al maggiore tra il fair value ed il valore d'uso. Il terminal value è stato stimato applicando il metodo della capitalizzazione illimitata del flusso di cassa prospettico dell'ultimo anno di previsione esplicita, facendo riferimento a tassi di crescita uguali ai tassi riscontrabili nelle previsioni a lungo termine del tasso di inflazione pari al 1,0-1,5%. Il tasso di attualizzazione utilizzato è il WACC (Weighted Average Cost of Capital), differenziato per ciascuna CGU*”.

Inoltre, si deve specificare che, per le società acquisite nel corso dell'esercizio, il test di *impairment* è stato effettuato avendo come riferimento il *fair value less cost to sell*, ovvero il prezzo pagato per l'acquisizione al netto dei costi di transazione.

Nel corso dell'esercizio, non sono emerse perdite di valore per gli avviamenti del Gruppo FS Italiane sottoposti al test.

Passiamo ora ad analizzare il Gruppo Sogin.

Anche il Gruppo Sogin adotta come criterio di consolidamento il metodo di consolidamento integrale, per cui¹²⁴:

- il valore contabile della partecipazione nella capogruppo viene eliminato a fronte del relativo patrimonio netto;
- i rapporti patrimoniali ed economici ed eventuali utili e perdite emergenti da operazioni infragruppo vengono eliminati;
- i dividendi distribuiti all'interno del Gruppo sono eliminati dal conto economico e riattribuiti al patrimonio netto nella posta utili portati a nuovo;

¹²² Cfr. Capitolo III, par. 3.3.2.

¹²³ Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

¹²⁴ Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Sogin.

- le quote di patrimonio netto e di risultato di competenza di azionisti di minoranze delle partecipate consolidate sono espone separatamente in apposite voci del patrimonio netto.

Di seguito viene illustrata la riconciliazione tra il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio della capogruppo Sogin S.p.A. e le corrispondenti grandezze consolidate:

Figura 4.6 - *Prospetto di raccordo tra patrimonio netto consolidante e patrimonio netto consolidato*

<i>Prospetto di raccordo tra PN consolidante e PN Consolidato 2017</i>	Patrimonio netto	Risultato
Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio d'esercizio della società controllante	52.270.261	5.152.495
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:		
a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto	1.077.252	
b) risultato pro-quota conseguiti dalle partecipate	5.878.183	1.855.465
c) plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione delle partecipate		
d) differenza da consolidamento	541.601	(77.682)
Rettifiche di consolidamento	(115.658)	(360.000)
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo	59.651.639	6.570.277
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi	5.586.666	1.236.976
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati	65.238.305	7.807.254

Fonte: Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Sogin.

Passando ad analizzare il tema di avviamento e di differenza da consolidamento, la voce "Riserva di consolidamento" non compare: infatti non c'è stata una differenza negativa da consolidamento scaturita da un "buon affare" o la rivelazione di un "badwill" da imputare al "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri". Dall'acquisto della partecipazione di maggioranza di Nucleco SpA è scaturita una differenza positiva, iscritta nell'attivo dello Stato Patrimoniale consolidato (Figura 4.7). Tale differenza registra un valore pari ad Euro 541,6 mila e si è decrementata rispetto al 2016 per un importo pari ad Euro 77,8 mila.

Figura 4.7 – *Immobilizzazioni immateriali*

ATTIVO		(Valori in euro)	
	31/12/2017	31/12/2016 (*)	
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immateriali			
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	177.993		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.331.521	2.152.861	
4) Concessioni, licenze marchi e diritti simili	6.730		
5-bis) Differenza da consolidamento	541.601	619.284	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	531.604	7.603.638	
7) Altre	12.031.354	6.306.301	
Totale	15.620.803	16.682.084	

Fonte: Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Sogin.

La diminuzione è dovuta alla quota di ammortamento dell'anno, pari ad un ventesimo del valore storico (pari ad € 1.553.649). Infatti, si ricorda che, al contrario degli IAS/IFRS che sottopongono ad *impairment test* l'avviamento, i principi OIC prevedono il suo ammortamento.

Non vi è stato invece nessun incremento della suddetta voce di bilancio, dato che non sono state effettuate acquisizioni durante l'esercizio.

4.5 Il metodo di consolidamento: le società collegate e a controllo congiunto

Le partecipazioni in imprese a controllo congiunto e in collegate vengono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto dal Gruppo FS Italiane.

Gli accordi a controllo congiunto (*joint arrangement*), ai sensi dell'IFRS 11, possono essere classificati come *joint operation* o *joint venture*, in relazione ai diritti e alle obbligazioni contrattuali sottostanti. In particolare, una *joint operation* è un accordo a controllo congiunto nel quale i partecipanti hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all'accordo. In questo caso, le singole attività e passività e i relativi costi e ricavi vengono rilevati nel bilancio della partecipante sulla base dei diritti e degli obblighi di ciascuna di essi, indipendentemente dall'interessenza detenuta; una *joint venture* è un accordo a controllo congiunto nel quale i partecipanti hanno diritti sulle attività nette dell'accordo¹²⁵.

Le società collegate sono quelle sulle quali il Gruppo FS Italiane esercita un'influenza notevole, intesa come potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, senza averne il controllo o il controllo congiunto.

¹²⁵ Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il metodo del patrimonio netto rappresenta in maniera più opportuna le interessenze delle società collegate o sottoposte a controllo congiunto, dato che il valore delle partecipazioni si modifica ad ogni esercizio per tenere conto degli andamenti economico delle società partecipate.

Il Gruppo FS Italiane iscrive tra le attività non correnti dello Stato Patrimoniale consolidato la voce “Partecipazioni” per un valore di 373 milioni di Euro (Figura 4.8), in aumento rispetto allo scorso esercizio di 42 milioni di Euro.

Figura 4.8 – *Attività non correnti*

		valori in milioni di euro	
	Note	31.12.2017	31.12.2016
Attività			
Immobili, impianti e macchinari	8	44.449	44.590
Investimenti immobiliari	9	1.398	1.565
Attività immateriali	10	988	766
Attività per imposte anticipate	11	158	183
Partecipazioni (metodo del Patrimonio Netto)	12	373	331
Attività finanziarie non correnti (inclusi i derivati)	13	1.863	2.326
Crediti commerciali non correnti	16	9	8
Altre attività non correnti	14	1.307	1.995
Totale attività non correnti		50.545	51.764

Fonte: Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Analizzando la tabella di dettaglio del valore netto delle partecipazioni al 31 dicembre 2017 riportata di seguito nella Figura 4.9, si deduce che l’incremento è dovuto in particolare alle variazioni positive del perimetro dell’area di consolidamento, che, come spiegato in nota esplicativa, “*si riferiscono all’acquisizione da parte di Ferrovie dello Stato Italiane del 36,7% della società Metro 5 SpA, avvenuta il 9 giugno 2017 per un controvalore di 64,6 milioni di euro che include un contratto di cessione di crediti derivanti da prestiti subordinati concessi a Metro 5 SpA dal socio Astaldi per un totale pari a 34,3 milioni di euro*”.

Figura 4.9 – *Movimentazioni partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto*

	valori in milioni di euro					
	Valore finale al 31.12.2016	Diminuzione per Dividendi	Variazioni del perimetro di consolidamento	Impatto a Conto economico	Altro	Valore finale al 31.12.2017
Partecipazioni in imprese a controllo congiunto	153	(5)		9	(3)	154
Partecipazioni in imprese collegate	178	(2)	30	5	8	219
Totale	331	(7)	30	14	5	373

Fonte: Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il metodo del patrimonio netto ha riflessi anche nel conto economico consolidato, in cui compare la voce “Quota di utile/(perdita) delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto” che in questo caso ammonta a 14 milioni di Euro: sono i risultati ottenuti dalle società collegate e a controllo congiunto nel corso dell’esercizio e tale voce non registra alcuna variazione rispetto all’esercizio precedente.

Il Gruppo Sogin, invece, non detiene partecipazioni in imprese collegate o a controllo congiunto.

Conclusione

Il presente elaborato ha affrontato il tema del bilancio consolidato in un'ottica nazionale ed internazionale. È stata effettuata un'analisi ed un confronto sui principi contabili che disciplinano l'argomento, con il fine ultimo di comprendere il grado di armonizzazione contabile che si è raggiunto.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha effettivamente rinnovato il sistema di principi contabili nazionali e l'Italia ha optato per una forte adesione ai principi internazionali IAS/IFRS, principalmente con il Decreto Legislativo 38/2005 e, più recentemente, con il Decreto Legislativo 139/2015.

L'analisi sull'armonizzazione è stata però più ampia, comprendendo la disciplina contabile statunitense degli US GAAP. Infatti, la globalizzazione dei mercati finanziari e il reperimento dei capitali negli stessi mercati è la forza motrice del processo di armonizzazione, che consiste nel tentativo degli organismi contabili internazionali di sviluppare degli *standards* comuni a livello mondiale, in modo da agevolare la comparabilità dell'informativa contabile. Tutto ciò per far sì che gli investitori possano scegliere consapevolmente e soprattutto facilmente dove e in che modo allocare i propri capitali.

Così, il *Norwalk Agreement* può essere considerato l'incipit del processo di convergenza mondiale, ovvero un accordo formale sottoscritto da FASB e IASB nel 2002. Tuttavia, tale processo si è arrestato negli ultimi anni, poiché sono emerse numerose difficoltà dovute principalmente a diversità culturali, strutturali e contabili.

Ritornando nell'ottica nazionale ed internazionale, si è voluto poi approfondire e verificare le affinità e le differenze tra gli IAS/IFRS e gli ITA GAAP con due casi pratici: nell'ultimo capitolo dell'elaborato sono stati analizzati il Gruppo FS Italiane e il Gruppo Sogin, che redigono il bilancio consolidato rispettivamente ai sensi degli IAS/IFRS e dei principi contabili nazionali.

Da tale analisi è emersa una divergenza tra i due approcci, nonostante ci sia stato, come è già stato evidenziato, un avvicinamento contabile nel tempo. A tal proposito, si prenda come esempio il metodo di consolidamento: entrambi i Gruppi utilizzano il medesimo metodo di consolidamento integrale, con l'eliminazione delle partite infragruppo e l'iscrizione nel bilancio consolidato delle quote di pertinenza dei soci di minoranza in modo separato dalle altre poste.

Però, persistono anche delle diversità, tra cui il trattamento contabile dell'avviamento (ammortizzato o sottoposto ad *impairment test*) e delle differenze da consolidamento. Diversità si registrano inoltre negli schemi di bilancio consolidato disciplinati dai due *standard setters*: il

legislatore italiano è stato molto più “rigido” nello stabilire tali schemi, che al contrario a livello internazionale godono di una maggiore libertà, consentendo alle entità di adattare lo schema alle proprie esigenze.

Dunque, da tutto ciò emerge l'impossibilità di una totale omologazione dei principi contabili internazionali in Italia. Infatti, nel nostro paese anche l'Organismo Italiano di Contabilità deve tener conto delle norme dettate dal Codice Civile. Nonostante ciò, l'organismo nazionale ha compiuto nel tempo, e continua a compiere, uno sforzo per migliorare i principi contabili nazionali ed armonizzarli a quelli internazionali, non potendo in ogni caso prescindere dal contenuto legislativo.

In conclusione, si ritiene nel complesso che la disciplina del bilancio consolidato registra al momento un differente trattamento contabile, che in generale riflette il mancato raggiungimento di una totale convergenza contabile.

Il processo di armonizzazione risulta essere lento e complesso; per giungere ad un completo allineamento sarà necessario rivedere da una parte la normativa vigente italiana e dall'altra sarà necessario che la Fondazione si adoperi per cercare di conformare i principi internazionali anche alle esigenze dei vari paesi.

Allegato “A”

Prospetti contabili consolidati al 31.12.2017 – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata

		valori in milioni di euro	
	Note	31.12.2017	31.12.2016
Attività			
Immobili, impianti e macchinari	8	44.449	44.590
Investimenti immobiliari	9	1.398	1.565
Attività immateriali	10	988	766
Attività per imposte anticipate	11	158	183
Partecipazioni (metodo del Patrimonio Netto)	12	373	331
Attività finanziarie non correnti (inclusi i derivati)	13	1.863	2.326
Crediti commerciali non correnti	16	9	8
Altre attività non correnti	14	1.307	1.995
Totale attività non correnti		50.545	51.764
Contratti di costruzione	15	57	53
Rimanenze	15	2.102	2.053
Crediti commerciali correnti	16	2.491	2.337
Attività finanziarie correnti (inclusi i derivati)	13	637	630
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	17	1.834	2.337
Crediti tributari	18	113	121
Altre attività correnti	14	5.231	3.392
Totale attività correnti		12.465	10.923
Attività possedute per la vendita e gruppi in dismissione		3	
Totale attività		63.013	62.687
Patrimonio Netto e passività			
Capitale sociale	19	36.340	36.340
Riserve	19	42	10
Riserve di valutazione	19	(467)	(512)
Utili/(Perdite) portati a nuovo	19	1.923	1.559
Utile/(Perdita) d'esercizio	19	542	758
Patrimonio Netto del Gruppo	19	38.380	38.155
Utile/(Perdita) di Terzi	20	10	14
Capitale e Riserve di Terzi	20	240	243
Totale Patrimonio Netto di Terzi	20	250	257
Patrimonio Netto		38.630	38.412
Passività			
Finanziamenti a medio/lungo termine	21	9.125	8.652
TFR e altri benefici ai dipendenti	22	1.633	1.785
Fondi rischi e oneri	23	944	968
Passività per imposte differite	11	275	271
Passività finanziarie non correnti (inclusi i derivati)	24	44	83
Debiti commerciali non correnti	26	96	15
Altre passività non correnti	25	160	142
Totale passività non correnti		12.277	11.916
Finanziamenti a breve termine e quota corrente di finanziamenti a medio/lungo termine	21	2.389	3.210
Quota a breve dei Fondi rischi e oneri	23	50	44
Debiti commerciali correnti	26	4.252	4.097
Debiti per imposte sul reddito	27	18	4
Passività finanziarie correnti (inclusi i derivati)	24	33	119
Altre passività correnti	25	5.363	4.885
Totale passività correnti		12.105	12.359
Totale passività		24.383	24.275
Totale Patrimonio Netto e passività		63.013	62.687

Conto Economico Consolidato

valori in milioni di euro

	Note	2017	2016
Ricavi e proventi			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28	8.632	7.908
Altri proventi	29	667	1.020
Totale ricavi e proventi		9.299	8.928
Costi operativi			
Costo del personale	30	(4.178)	(3.951)
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	31	(1.136)	(1.230)
Costi per servizi	32	(2.663)	(2.421)
Costi per godimento beni di terzi	33	(229)	(183)
Altri costi operativi	34	(208)	(199)
Costi per lavori interni capitalizzati	35	1.428	1.349
Totale costi operativi		(6.986)	(6.635)
Ammortamenti	36	(1.378)	(1.306)
Svalutazioni e perdite/(riprese) di valore	37	(152)	(70)
Accantonamenti	38	(65)	(25)
Risultato operativo		718	892
Proventi e oneri finanziari			
Proventi finanziari	39	62	62
Oneri finanziari	40	(176)	(170)
Totale proventi e oneri finanziari		(114)	(108)
Quota di utile/(perdita) delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	41	14	14
Risultato prima delle imposte		618	798
Imposte sul reddito	42	(64)	(26)
Risultato di periodo delle attività destinate alla vendita al netto degli effetti fiscali	43	(2)	
Risultato netto d'esercizio (Gruppo e Terzi)		552	772
<i>Risultato netto di Gruppo</i>		542	758
<i>Risultato netto di Terzi</i>		10	14

Conto Economico complessivo Consolidato

	Note	2017	2016
valori in milioni di euro			
Risultato netto d'esercizio (Gruppo e Terzi)		552	772
Altre componenti di Conto Economico complessivo consolidato			
Componenti che non saranno riclassificati successivamente nell'utile/(perdita) del periodo, al netto dell'effetto fiscale:			
Utili/(perdite) relativi a benefici attuariali	19	(12)	(29)
di cui Gruppo		(12)	(29)
di cui Terzi			
Riclassifiche delle altre componenti del conto economico complessivo nel conto economico dell'esercizio	19	19	21
Componenti che saranno o potrebbero essere riclassificati successivamente nell'utile/(perdita) del periodo, al netto dell'effetto fiscale:			
Quota efficace delle variazioni di <i>fair value</i> della copertura dei flussi finanziari	19	38	28
di cui Gruppo		38	26
di cui Terzi			2
Differenze di cambio	19		(1)
Totale altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio, al netto degli effetti fiscali		45	19
Utile/(perdita) complessivo dell'esercizio (Gruppo e Terzi)		597	791
<i>Totale conto economico complessivo attribuibile a:</i>			
Soci della controllante		587	775
Partecipazioni dei terzi		10	16

Rendiconto finanziario consolidato

valori in milioni di euro

	2017	2016
Utile/(perdita) di esercizio	552	772
Ammortamenti	1.378	1.306
Utile/perd.delle partecip. contabilizzate con il metodo del PN	(14)	(14)
Accantonamenti e svalutazioni	263	116
(Plusvalenze)/Minusvalenze da alienazione	(74)	(36)
Variazione delle rimanenze	(105)	(54)
Variazione dei crediti commerciali	(149)	631
Variazione dei debiti commerciali	225	(175)
Variazioni imposte correnti e differite	46	(4)
Variazione delle altre passività	377	(1.826)
Variazione delle altre attività	(1.082)	896
Utilizzi fondi rischi e oneri	(203)	(121)
Pagamento benefici ai dipendenti	(145)	(95)
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività operativa	1.069	1.395
Investimenti in Immobili, impianti e macchinari	(5.306)	(5.599)
Investimenti immobiliari	(6)	(12)
Investimenti in Attività immateriali	(196)	(135)
Investimenti in partecipazioni	(131)	(154)
Investimenti al lordo dei contributi	(5.639)	(5.899)
Contributi-Immobili, impianti e macchinari	4.300	4.280
Contributi-Investimenti immobiliari		
Contributi-Attività immateriali		6
Contributi-Partecipazioni	95	128
Contributi	4.395	4.414
Disinvestimenti in Immobili, impianti e macchinari	131	291
Disinvestimenti in Investimenti immobiliari	17	11
Disinvestimenti in Attività immateriali		2
Disinvestimenti in partecipazioni ed utili	10	4
Disinvestimenti	159	308
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività di investimento	(1.085)	(1.177)
Erogazione e rimborso di finanziamenti a medio\lungo termine	667	(596)
Erogazione e rimborso di finanziamenti a breve termine	(1.091)	1.098
Variazione delle attività finanziarie	456	445
Variazione delle passività finanziarie	(72)	(107)
Dividendi	(300)	(46)
Variazioni patrimonio netto	(146)	20
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria	(486)	815
Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo	(503)	1.032
Disponibilità liquide a inizio periodo	2.337	1.305
Disponibilità liquide a fine periodo	1.834	2.337

Allegato "B"

Prospetti contabili consolidati al 31.12.2017 – Gruppo Sogin

Stato Patrimoniale Consolidato

ATTIVO		(Valori in euro)	
	31/12/2017	31/12/2016 (*)	
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immateriali			
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	177.993		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.331.521	2.152.861	
4) Concessioni, licenze marchi e diritti simili	6.730		
5-bis) Differenza da consolidamento	541.601	619.284	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	531.604	7.603.638	
7) Altre	12.031.354	6.306.301	
Totale	15.620.803	16.682.084	
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati	51.680.078	25.103.905	
2) Impianti e macchinari	20.311.971	16.593.022	
3) Attrezzature industriali e commerciali	10.645.464	9.959.624	
4) Altri beni	2.857.496	2.382.727	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	79.776.038	92.480.280	
Totale	165.271.047	146.519.558	
III. Finanziarie			
2) Crediti:			
d-bis) verso altri	2.980.817	2.678.736	
Totale	2.980.817	2.678.736	
Totale Immobilizzazioni (B)	183.872.667	165.880.377	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	20.648	103.602	
3) Lavori in corso su ordinazione	414.933.412	197.762.837	
a) Attività Nucleari	410.051.077	190.477.447	
b) Altre attività	4.882.335	7.285.390	
Totale	414.954.060	197.866.439	
II. Crediti			
1) Verso clienti entro 12 mesi	19.377.693	21.089.462	
oltre 12 mesi	180.590	177.331	
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	375.390	1.303	
5-bis) Crediti Tributari entro 12 mesi	69.044.388	109.367.854	
oltre 12 mesi			
5-ter) Imposte Anticipate	10.312.398	10.236.013	
5-quater) Verso altri entro 12 mesi	2.494.301	1.298.916	
oltre 12 mesi			
Totale	101.784.761	142.170.879	
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	185.000.082	117.992.885	
3) Danaro e valori in cassa	1.953	8.174	
Totale	185.002.035	118.001.059	
Totale Attivo circolante (C)	701.740.855	458.038.377	
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e altri risconti	7.880.517	292.170	
Totale Ratei e risconti (D)	7.880.517	292.170	
TOTALE ATTIVO	893.494.039	624.210.924	

PASSIVO		(Valori in euro)	
	31/12/2017	31/12/2016 (*)	
A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO			
I. Capitale	15.100.000	15.100.000	
IV. Riserva legale	2.357.252	2.285.009	
VII. Altre Riserve	2.324.400	2.324.400	
VIII. Utili portati a nuovo	33.299.710	30.988.264	
IX. Utile(+)/ Perdita(-) dell'esercizio/periodo	6.570.277	3.069.988	
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	59.651.639	53.767.661	
A) PATRIMONIO NETTO DI TERZI			
I. Capitale e riserve di terzi	4.349.689	3.454.470	
II. Utile (Perdita) di terzi	1.236.976	1.135.220	
Totale Patrimonio Netto di Terzi	5.586.666	4.589.689	
Totale Patrimonio Netto Consolidato	65.238.304	58.357.350	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattam. di quiescenza e obblighi simili			
2) Per imposte, anche differite	571.015	1.963.946	
3) Altri fondi	12.603.178	10.515.879	
Totale Fondi per rischi e oneri (B)	13.174.193	12.479.825	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	7.875.122	9.258.333	
D) DEBITI			
6) Acconti:	532.949.240	260.904.840	
a) acconti per attività nucleari	531.194.697	255.672.144	
b) acconti per altre attività	1.754.543	5.232.696	
7) Debiti verso fornitori			
entro 12 mesi	38.863.234	41.309.794	
oltre 12 mesi			
11bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	15.634.759	15.702.326	
12) Debiti tributari			
entro 12 mesi	2.489.116	2.391.850	
oltre 12 mesi			
13) Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale	3.914.715	4.369.276	
14) Altri debiti			
entro 12 mesi	86.583.710	106.433.057	
oltre 12 mesi			
Totale Debiti (D)	680.434.774	431.111.143	
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e altri risconti	126.771.646	113.004.274	
Totale Ratei e risconti (E)	126.771.646	113.004.274	
TOTALE PASSIVO	893.494.039	624.210.924	

Conto Economico Consolidato

CONTO ECONOMICO		(Valori in euro)	
	2017	2016 (*)	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	193.449.858	15.751.698	
a) Ricavi per prestazioni connesse all'attività nucleare	181.763.638	7.050.197	
b) Ricavi per prestazioni connesse all'attività di mercato	11.686.220	8.701.501	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	211.291.070	175.672.444	
a) Variazioni lavori in corso commessa nucleare	213.694.125	173.496.366	
b) Variazioni lavori in corso altre attività	2.403.055	2.176.078	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.962.756	4.920.466	
5) Altri ricavi e proventi	4.216.871	4.777.710	
Totale valore della produzione (A)	413.920.554		201.122.318
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.235.429		7.301.595
7) Per servizi	280.289.585		71.303.701
8) Per godimento di beni di terzi	4.931.520		4.930.503
9) Per il personale:	89.045.812		92.852.308
a) Salari e stipendi	59.742.361	61.684.148	
b) Oneri sociali	16.649.878	16.790.569	
c) Trattamento di fine rapporto	3.833.889	3.838.953	
d) Trattamento di quiescenza e simili	229.889	214.047	
e) Altri costi	8.589.795	10.324.591	
10) Ammortamenti e svalutazioni:	14.158.666		12.587.734
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.050.681	1.160.495	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.107.985	2.402.640	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	82.953		-67.775
12) Accantonamento per rischi	40.000		735.221
13) Altri accantonamenti	2.205.505		711.754
14) Oneri diversi di gestione	5.554.619		3.042.086
Totale costi della produzione (B)	403.544.089		193.397.128
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	10.376.465		7.725.191
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
16) Altri proventi finanziari:			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	13.254		
d) Proventi diversi dai precedenti	501.873	665.085	
17) Interessi e altri oneri finanziari	39.184	55.201	
17-bis) Utili e perdite su cambi	2.071.861	(29.799)	
Totale Proventi e oneri finanziari (C)	2.547.804		639.683
Risultato prima delle imposte (A-B±C)	12.924.269		8.364.873
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	(5.117.015)		(4.159.664)
Utile (Perdite) consolidati del periodo	7.807.254		4.205.209
Risultato di pertinenza del gruppo	6.570.277		3.069.988
Risultato di pertinenza dei terzi	1.236.976		1.135.220

Rendiconto Finanziario Consolidato

Rendiconto finanziario	2017	2016 (*)
<i>(valori in euro)</i>		
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile netto dell'esercizio	7.807.254	4.205.209
Imposte sul reddito	5.117.015	4.159.663
Interessi passivi/(interessi attivi)	-2.547.801	-639.683
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito (IRAP), interessi,	10.376.468	7.725.189
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	4.881.275	4.563.017
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.917.130	2.676.865
Ammortamento immobilizzazioni materiali	11.241.536	9.903.146
Altre rettifiche per elementi non monetari		0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	29.416.409	24.868.218
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto	-1.375.383	-1.089.676
Variazione dei crediti vs clienti	-1.592.771	6.465.506
Variazione dei debiti vs fornitori	259.633	-22.089.605
Variazione acconti per attività nucleari	275.522.553	145.000.000
Variazione ratei e risconti attivi	-7.588.347	87.800
Variazione ratei e risconti passivi	13.767.372	82.029.249
Variazione crediti IVA	37.945.364	-6.205.859
Variazione debiti MISE	-17.163.806	7.994.825
Variazione dei lavori in corso	-217.170.589	-192.653.525
Variazione acconti per altre attività	-3.478.153	326.675
Variazione altri debiti	-2.440.212	-395.459
Altre variazioni del capitale circolante netto	-3.447.800	1.600.692
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	102.654.270	45.938.841
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	2.547.804	639.683
(Imposte sul reddito pagate)	-1.842.735	-4.860.423
Dividendi incassati	360.000	395.867
(Utilizzo dei fondi)	-4.194.736	-2.288.240
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(3.129.667)	(6.113.113)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	99.524.603	39.825.728
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	-3.388.189	-11.780.120
Investimenti netti immobilizzazioni materiali	-24.258.904	-83.893.899
Investimenti netti per DNPT	-3.892.313	-4.609.062
Investimenti netti immobilizzazioni finanziarie	302.081	-144.592
Totale Flusso dall'attività di investimento (B)	-31.237.325	-100.427.673
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Variazione dei debiti verso banche		
Distribuzione riserve/utili al MEF	-1.286.299	-778.035
Totale Flusso dall'attività di finanziamento (C)	- 1.286.299	- 778.035
Incremento/Decremento delle disponibilità (A ± B ± C)	67.000.976	- 61.379.981
Disponibilità liquide al 1 gennaio	118.001.059	179.381.041
Disponibilità liquide al 31 dicembre	185.002.035	118.001.059

Bibliografia

Art. 2359 Codice Civile

Art 2435-bis Codice Civile

Arons, S. *Convergence of IFRS and US GAAP Is Not Dead, Just Dormant*. CFO Insight, Dec. 2012.

ASC 810 – *Consolidation*.

ASC 450 – *Contingencies*.

Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Bilancio Consolidato 2017 Gruppo Sogin.

Caramel R., Coopers & Lybrand. *il Bilancio*. IlSole24Ore.

Dezzani F., Biancone P. P., Busso D. *IAS/IFRS*. Milano: Ipsoa, 2014.

Davis Michael L., Largay III James A. *The consolidation dilemma – understanding the issue*. Journal of Theoretical Accounting Research, Vol. 2, Issue 1, p. 35-61.

Decreto Legislativo n. 127/1991

De Luca, F. *Il percorso di convergenza tra IAS/IFRS e US GAAP: il ruolo degli attori e del contesto di riferimento*. Torino: Giappichelli Editore, 2014.

Direttiva 2013/34/UE.

Doupnik, T. S., Perera H. B. *International Accounting*. New York: McGraw-Hill Irwin, 2012.

Doupnik, T. S., Hoyle J. S., Schaefer, T. F. *Advanced Accounting*. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2012.

Financial Accounting Foundation Board of Trustees. *Establishment of the Private Company Council: Final Report*. Norwalk, Connecticut, 2012.

Financial Accounting Foundation. *Rules of procedure*. Norwalk, Connecticut, 2012.

Fondazione Luca Pacioli. *L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*. Studio n.4, documento n.13, 2002.

Gornik-Tomaszewski S., Sylwia Larson, R. K. *New Consolidation Requirements Under IFRS*. *Review of Business*, Summer/Fall2014, Vol. 35 Issue 1, p 47-58.

IAS 1 – *Presentazione del bilancio*.

IAS 36 – *Riduzione di valore delle attività*.

IFRS 3 – *Aggregazioni aziendali*.

IFRS 10 – *Bilancio consolidato*.

Lai, A. *Gruppi aziendali e bilancio consolidato*. Milano: IlSole24Ore, 2005.

Lee P. J. *Assessment of Business Subsidiary Operations and Consolidated Financial Statements through a Common Global Accounting Language, IFRS vs. GAAP*. *International Journal of Business and Social Research* Volume 05, Issue 07: 61-70, 2015.

Legotte, Leonard C. Jr. *IFRS Adoption in the United States in 2015*. Global Executive Training and Development Association.

Mari M. L., Terzani S. *Il bilancio consolidato: un'analisi congiunta delle norme e dei principi contabili nazionali e internazionali*. Torino: Giappichelli Editore, 2015.

Montrone A., Ricciardi A., Rubino E. F. *La lettura economico-aziendale della gestione d'azienda. Il bilancio d'esercizio*. Milano: FrancoAngeli, 2018.

OIC 17 - *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*.

Prencipe A., Tettamanzi P. *Bilancio consolidato: tecniche di redazioni e di analisi*. Milano: Egea, 2011.

PricewaterhouseCoopers, (2007). Viewpoint – April 2007. Retrieved May 1, 2012.

Relazione sulla gestione 2017 Gruppo Sogin.

Relazione sulla gestione 2017 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Rinaldi L. (a cura di). *Bilancio consolidato*. Milano: IlSole24Ore, 4a edizione, 2011.

Rinaldi L. *Il bilancio consolidato – Teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni*. Milano: Giuffrè, 1990.

Rotondaro W., Zambon P. *Passare agli IAS/IFRS. Guida alla transizione dal civilistico ai principi contabili internazionali ed alla gestione del Reporting Package*. Roma: Maggioli Editore.

Sarbanes Oxley Act, sez. 109.

Savioli G. *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*. Milano: Giuffrè, 2017.
Adattamento di Montrone A., Ricciardi A., Rubino E. F.

Securities and Exchange Commission (SEC). *The Investor's Advocate: How the SEC Protects investors, Maintains Market Integrity, and Facilitates Capital Formation*.

Sedki S. S., Smith A., Strickland A. *Differences and Similarities Between IFRS and GAAP on Inventory, Revenue Recognition and Consolidated Financial Statements*. Journal of Accounting and Finance vol. 14(2) 2014, pp 120-123.

Shamrock, S. E. *IFRS and US GAAP: A Comprehensive Comparison*. Hoboken, N.J.: John Wiley Print, 2012.

Viganò R., *La definizione dinamica dell'area di consolidamento*. Padova: Cedam, 1996.

Zambon S. *Entità e proprietà nei bilanci di esercizio*. Padova: Cedam, 1996.

Sitografia

FASB - <http://www.accountingfoundation.org>

IFRS - www.ifrs.org

OIC - http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

SEC - <http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml>

Sogin - <https://www.sogin.it/it/chi-siamo/chi-siamo.html>

Torrossa - <https://www.torrossa.com/pages/ipplatform/enterTheBook.faces>

Riassunto

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di analizzare ed approfondire il processo di armonizzazione contabile, focalizzandosi in particolare sul tema del bilancio consolidato e su come questo venga disciplinato in Italia ai sensi degli OIC e del Codice Civile, in ambito internazionale ai sensi degli IAS/IFRS, ed infine in America ai sensi degli US GAAP.

L'integrazione dei mercati di capitali, la crescente internazionalizzazione delle attività d'impresa ed in generale il fenomeno della globalizzazione economica hanno infatti evidenziato la necessità di creare un linguaggio contabile condiviso a livello universale, con lo scopo di rendere affidabile, comprensibile e comparabile l'informazione economico-finanziaria.

Lo strumento attraverso il quale le imprese comunicano all'esterno è il bilancio aziendale. Il processo di redazione di quest'ultimo è influenzato dal sistema contabile del paese in cui l'entità ha sede, che a sua volta è strettamente connesso a fattori sociali, politici e culturali. Background diversi generano, dunque, regole contabili differenti e di conseguenza rendono i bilanci non facilmente comparabili.

Per ovviare a queste criticità, gli organismi internazionali hanno dato avvio, a partire dal secolo scorso, ad un processo di armonizzazione, standardizzazione e convergenza di livello mondiale.

Nella realtà italiana, la normativa che regola la redazione del bilancio consolidato è disciplinata dall'OIC 17 e dalle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 127/1991. L'Organismo Italiano di Contabilità ha principalmente la funzione di emanare i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; inoltre partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti in particolare con lo IASB e con l'EFRAG.

Prima di tutto, appare opportuno introdurre la definizione di bilancio consolidato, che, ai sensi dell'OIC 17, viene definito come *“il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo”*.

La legislazione nazionale non fa alcun riferimento all'entità “gruppo”, tuttavia dalle accezioni contenute nella Direttiva 2013/34/UE e nell'OIC 17, si possono individuare tre elementi come qualificanti di un gruppo: la pluralità di imprese giuridicamente autonome, l'esistenza di un unico soggetto economico e la presenza di un legame patrimoniale tra le stesse.

Riveste inoltre centrale importanza il concetto di controllo, su cui la normativa italiana si basa per cogliere i legami che sussistono tra le entità che compongono il gruppo. L'OIC 17 prevede tre fattispecie di controllo, riprendendo le disposizioni contenute all'interno dell'art. 2359 c.c. e del D. Lgs. 127/1991:

- il controllo “di diritto”, che si configura quando una controllante dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della controllata;
- il controllo “di fatto”, che si manifesta nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante o per determinare il risultato delle deliberazioni adottate in assemblea ordinaria della controllata;
- il controllo basato su specifiche ipotesi di influenza dominante, ovvero in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, o in base ad accordi con altri soci.

Dopo aver definito il controllo, si può individuare l'area di consolidamento: l'insieme delle imprese oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante. L'articolo 28 del D.lgs. 127/91 prevede alcune ipotesi di esclusione facoltativa dall'area di consolidamento, quali: irrilevanza della controllata; gravi e durature restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante; impossibilità ad ottenere le informazioni; possesso di azioni o quote delle controllate esclusivamente a scopo della successiva alienazione. In tali ipotesi vi è la facoltà di esclusione dall'area di consolidamento: la normativa, infatti, non prevede alcun caso di esclusione obbligatoria. Di conseguenza, in nota integrativa si devono fornire informazioni dettagliate circa l'area di consolidamento.

Avendo introdotto i concetti alla base del bilancio consolidato, ci si deve addentrare nel vivo della questione per approfondire il tema trattato.

Come appare noto e riconosciuto a livello internazionale, il bilancio consolidato ha una maggiore capacità informativa rispetto a quello d'esercizio e pertanto è necessario redigere un documento che soddisfi le esigenze conoscitive di coloro interessati all'attività del gruppo, eliminando tutti gli effetti distorsivi che una semplice aggregazione dei conti potrebbe causare.

A livello nazionale, il D.Lgs. 127/1991 obbliga alla redazione del bilancio consolidato le società di capitali che controllano un'impresa comunque costituita e di qualunque nazionalità, nonché tutte le società cooperative, enti pubblici economici e le mutue assicuratrici che controllano una società di capitali. L'articolo 27 del suddetto Decreto prevede tuttavia i seguenti quattro casi di esonero dal predetto obbligo: quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali¹²⁶, esonero che non si

¹²⁶ Sono esonerati dall'obbligo di redazione del consolidato i gruppi che non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; 40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

applica se una società del gruppo è un ente di interesse pubblico; quando esiste un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata (la *subholding*) e le sue controllate sono inserite; quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo; quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall'area di consolidamento. Inoltre, la Direttiva 2013/34/UE prevede l'automatica esenzione dei piccoli gruppi e dei gruppi di medie dimensioni, qualora non ci siano nel gruppo imprese di interesse pubblico e qualora l'esenzione venga concessa dagli Stati membri dell'Unione Europea.

Per quanto concerne le teorie e metodi di consolidamento, è innanzitutto importante ricordare che l'attuazione del processo di consolidamento risulta essere influenzato dai percorsi storici ed istituzionali dei diversi Paesi. Di conseguenza, la dottrina anglosassone ha sviluppato tre teorie di consolidamento, che rispecchiano differenti finalità e modalità di interpretazione attribuite al bilancio consolidato. La prima è la teoria della proprietà, che considera il bilancio consolidato come un'estensione del bilancio della capogruppo. Il consolidamento è di tipo "proporzionale", in quanto all'interno del consolidato devono essere inseriti i valori di gruppo proporzionati alla percentuale di appartenenza alla capogruppo, escludendo la parte rimanente: le attività e le passività delle controllate sono contabilizzate a *fair value* per la percentuale posseduta dalla capogruppo; gli interessi di minoranza non vengono esposti nel consolidato; gli utili derivanti da transazioni interne al gruppo sono depurati solo per la percentuale di possesso della capogruppo.

La seconda teoria è la teoria dell'entità: questa concepisce il gruppo come una sola unità economica dove la capogruppo è un'unità del gruppo stesso. In tale prospettiva, si applica il metodo del "consolidamento integrale", considerando il *fair value* al 100% di tutti gli elementi dell'attivo e del passivo delle partecipate.

Infine, la teoria della capogruppo considera il gruppo come unico soggetto economico; in base a tale approccio, le passività, attività, proventi ed oneri delle partecipate sono interamente aggregati a quelli della holding, anche in presenza di una partecipazione non totalitaria.

Ad ogni teoria, dunque, è associato un "metodo di consolidamento", che definisce le modalità in base a cui i bilanci delle imprese del gruppo vengono integrati nel bilancio consolidato.

I metodi previsti dalla direttiva contabile comunitaria e recepiti dal legislatore nazionale sono tre.

1. Il procedimento del consolidamento integrale si articola essenzialmente in tre punti fondamentali: aggregazione di tutte le voci di bilancio delle imprese consolidate con l'eliminazione dei rapporti e delle operazioni infragruppo, eliminazione della voce relativa alle partecipazioni possedute dalla capogruppo ed iscrizione del valore del patrimonio delle imprese figlie, da cui potrebbero derivare delle differenze da consolidamento. La normativa

prevede l'imputazione, ove possibile, di tali differenze agli elementi dell'attivo o del passivo delle controllate. Il residuo della differenza deve essere esplicitamente evidenziato: se negativo, può essere iscritto in una "Riserva di consolidamento" nel patrimonio netto di gruppo in caso di "buon affare", altrimenti viene imputato a "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri", in previsione di futuri risultati negativi della controllata. Se la differenza risulta essere positiva, questa viene imputata ad "Avviamento" delle immobilizzazioni immateriali, se rappresenta il plusvalore effettivamente riconosciuto alle partecipate all'atto della loro acquisizione; in caso contrario, viene iscritta in detrazione della "Riserva di consolidamento", fino a concorrenza del relativo importo, e, per l'eventuale eccedenza, imputata a conto economico tra gli oneri.

2. La normativa nazionale concede alla capogruppo la possibilità di utilizzare il metodo di consolidamento proporzionale con riguardo alle affiliate che questa controlla "congiuntamente" ad altri soggetti, in base ad accordi con essi, purché la partecipazione non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359 c.c. Per il metodo proporzionale valgono le regole e tecniche simili al metodo integrale, con le opportune modifiche: gli elementi attivi e passivi e i componenti positivi e negativi di reddito delle partecipate sono aggregati non interamente, ma in base alla percentuale posseduta dalla capogruppo.
3. Il metodo del patrimonio netto è definito dall'OIC 17 come il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del patrimonio netto della partecipata. Se la partecipazione è stata valutata al costo, ed in sede di consolidamento viene valutata in base al metodo del netto, si assisterà ad una variazione del valore di iscrizione in aumento o in diminuzione in seguito all'imputazione della quota spettante alla partecipante degli utili o delle perdite della partecipata; si eliminano poi i dividendi risultanti dall'ultimo bilancio non ancora distribuiti e quelli relativi ad esercizi precedenti distribuiti nell'anno corrente. In base alla normativa nazionale, il metodo del patrimonio netto si applica alle società collegate, alle controllate escluse dall'area di consolidamento (in alternativa al costo) e alle joint venture non consolidate con il metodo proporzionale.

Dopo aver analizzato il bilancio consolidato a livello nazionale, nel secondo capitolo dell'elaborato si passa ad una trattazione dell'argomento nell'ottica dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Infatti, la tematica dell'informativa di bilancio travalica i confini della singola nazione: un'impresa che voglia operare e finanziarsi a livello internazionale, ha la necessità di rendersi "trasparente" rispetto ad una gamma di *stakeholders* appartenenti a paesi fra loro diversificati per impostazione e cultura economico-aziendale, nonché per "linguaggio contabile". Da qui l'importanza e la delicatezza del processo di armonizzazione contabile a livello internazionale. In base a tale processo, ogni paese ha le proprie leggi e regole contabili, frutto delle proprie condizioni ambientali; l'armonizzazione individua queste "idiosincrasie" nazionali, tentando di riconciliarle con le esigenze presenti a livello internazionale ed in secondo luogo, cerca di correggere o, se possibile, eliminare alcune di queste "barriere".

Nel 2002, l'UE ha emesso il Regolamento CE n. 1606/2002, "Applicazione di principi contabili internazionali", che ha imposto l'obbligo, per la redazione del bilancio consolidato, a partire dal 2005 di adozione dei principi contabili IAS/IFRS per determinate tipologie di società. L'Italia, con il Decreto Legislativo 38/2005, ha optato per una forte adesione ai principi internazionali. Con tale Decreto sono stati individuati i cosiddetti "Soggetti IAS", cioè tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio e consolidato in base ai nuovi criteri contabili: società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari vigilati, compagnie assicurative quotate e non (per le quali gli IAS/IFRS sono obbligatori per il bilancio individuale solo per le imprese di assicurazione quotate che non redigono il consolidato).

I principi contabili internazionali sono emanati dunque allo scopo di raggiungere l'armonizzazione contabile, così come ha dichiarato la *IFRS Foundation*: "*con l'obiettivo di elaborare un unico sistema di principi contabili di alta qualità, comprensibili, applicabili e accettati a livello globale, e basati su principi articolati in modo chiaro*".

Passando a trattare il tema più specifico del consolidato, il principio contabile di riferimento a livello internazionale è l'IFRS 10. Tale principio pone come regola generale l'obbligo per un'entità che sia una controllante di presentare il bilancio consolidato: il presupposto, dunque, per l'obbligo di redazione del consolidato è l'esercizio del controllo realizzato da impresa su un'altra. L'unica eccezione alla regola si ha quando la controllante soddisfi tutti i seguenti criteri:

- è una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e tutti gli azionisti terzi sono stati informati e non dissentono del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato;
- i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico;

- non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico;
- la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al *fair value* rilevato a conto economico in conformità con il presente IFRS.

Dunque, l'ambito di applicazione della normativa internazionale è più ampio rispetto ai principi contabili OIC, in quanto non esclude alcuna tipologia di società dalla redazione del bilancio consolidato. Inoltre, l'IFRS 10 non prevede casi di esonero legati a motivi dimensionali, quali quelli previsti dalla normativa italiana.

L'area di consolidamento è individuata in base alla nozione di controllo, che viene così definito dal principio contabile internazionale: “un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente il *potere* sull'entità oggetto di investimento; l'esposizione o i diritti a *rendimenti variabili* derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento; la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per *incidere* sull'ammontare dei suoi rendimenti”. Una volta stabilita l'area di consolidamento, si procede alla redazione del bilancio consolidato, ovvero “*il bilancio consolidato di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un'unica entità economica*” (IFRS 10).

Appare evidente che il principio contabile prevede che, nella redazione del consolidato, siano integralmente aggregati i bilanci della capogruppo e delle controllate, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, passivo, del patrimonio netto, di costi e ricavi, applicando così l'*acquisiton method*, disciplinato dall'IFRS 3. Secondo tale metodologia, “*alla data di acquisizione, l'acquirente deve rilevare, separatamente dall'avviamento, le attività acquisite e le passività assunte identificabili e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita. [...] L'acquirente deve valutare le attività acquisite e le passività assunte identificabili ai rispettivi fair value alla data di acquisizione*”.

In presenza di partecipazioni di controllo non totalitarie, l'IFRS 10 dispone che gli interessi non di controllo siano presentati separatamente sia nel conto economico che nello stato patrimoniale consolidato, in cui devono essere distinti dal patrimonio netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo. Il trattamento contabile di tali interessi di minoranza è disciplinato dall'IFRS 3, che prevede due possibilità per la rappresentazione degli stessi. Il primo metodo, cosiddetto *partial goodwill*, dispone l'iscrizione delle interessenze di terzi in proporzione alla quota parte di *fair value* delle attività e passività acquisite; l'eventuale avviamento non viene iscritto al suo *fair value*

complessivo, ma solo per l'ammontare corrisposto, ovvero pari alla differenza tra il corrispettivo per l'acquisizione e il *fair value* dell'attivo netto.

Il secondo metodo è definito metodo del *full goodwill*: al momento dell'acquisizione le interessenze di terzi vengono iscritte al *fair value* della partecipazione non di controllo; il valore delle interessenze potrà anche risultare maggiore della quota parte di *fair value* dell'attivo netto, rilevando in questo caso un avviamento di spettanza di terzi.

Per quanto concerne poi la rilevazione dell'eventuale avviamento, il principio internazionale prevede una distinzione in base alla proporzione di acquisto della partecipazione di controllo.

In caso di acquisizione del controllo totalitaria, il *goodwill* viene rilevato come attività e non può essere ammortizzato, ma sottoposto ad *impairment test*, essendo un'attività a vita utile indefinita. Può accadere, però, che il valore del complesso del business acquisito sia inferiore al *fair value* delle singole attività e passività: il suddetto utile viene rilevato come provento a conto economico e si configura così il "buon affare" all'atto dell'acquisizione.

In caso di acquisto della maggioranza delle partecipazioni di controllo (non totalitario), si possono seguire ulteriormente due differenti metodologie. La prima è il metodo del *partial goodwill*, che basa il calcolo dell'avviamento sulla differenza di due valori (A – B): la contropartita trasferita misurata al *fair value* + l'ammontare degli interessi non di controllo misurati alla quota di *fair value* delle attività nette + il *fair value* delle partecipazioni precedentemente possedute nell'acquisto (A) e l'ammontare delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte, misurate al *fair value* (B). Il secondo metodo, il metodo del *full goodwill*, si differenzia dal primo solo per il fatto di misurare l'ammontare degli interessi non di controllo al *fair value* della partecipazione di minoranza, e non delle attività nette come il primo metodo.

In conclusione del secondo capitolo, si evidenziano quindi le differenze tra le due discipline fin qui analizzate. Sia i principi contabili internazionali che la normativa italiana prevedono l'utilizzo del metodo di consolidamento integrale, accogliendo i valori di bilancio delle controllate nel bilancio consolidato. Tuttavia, c'è una sostanziale differenza nel modo in cui tale metodo viene applicato, in quanto vengono utilizzate due teorie di consolidamento differenti. La normativa nazionale adotta la "teoria della capogruppo", riconoscendo i plus/minusvalori per la quota di spettanza della capogruppo; il patrimonio netto di terzi è determinato sulla base del valore contabile delle attività e passività della controllata. La normativa internazionale, invece, adotta implicitamente sia la teoria della capogruppo modificata, riconoscendo nel consolidato i plus/minusvalori sulle attività e passività della controllata al 100%, ad eccezione dell'eventuale avviamento, determinato in via residuale; sia la teoria dell'entità, riconoscendo il *full goodwill*.

Le due normative differiscono inoltre in merito alle differenze da consolidamento e alla loro iscrizione in bilancio. Infatti, secondo la normativa internazionale, al contrario di quanto stabilito dall'OIC 17, la differenza positiva da consolidamento è sempre rilevata come avviamento; in caso di differenza negativa, il principio stabilisce che in primo luogo si deve opportunamente rideterminare il valore delle interessenze e il costo dell'aggregazione e solo dopo tale riesame, la differenza negativa va imputata a conto economico consolidato tra i componenti positivi, rappresentando l'utile da buon affare.

Terminato il confronto, nel terzo capitolo vengono introdotti gli organismi contabili statunitensi, al fine di analizzare il trattamento contabile del consolidato ai sensi degli US GAAP.

Il FASB è l'organismo non governativo statunitense in ambito contabile che ha il potere di emanare i principi contabili statunitensi. Allo stato attuale il processo di convergenza verso un corpus di principi contabili validi a livello globale vede innegabilmente come protagonista, oltre allo IASB, il FASB che, come standard setter statunitense, rappresenta le esigenze in termini di informativa contabile del più ampio mercato dei capitali del mondo. Il FASB e lo IASB hanno sottoscritto un accordo formale nel 2002 (il *Norwalk Agreement*) con lo scopo di rimuovere qualsiasi differenza tra i principi contabili statunitensi e quelli internazionali e di sviluppare congiuntamente nuovi standards, al fine di creare principi contabili da impiegare nella redazione dei bilanci di società con rilievo nazionale ed internazionale. Permangono però ancora oggi una serie di criticità che influiscono ed ostacolano il progetto di convergenza.

Gli US GAAP che disciplinano le *business combinations* e il bilancio consolidato sono rispettivamente l'ASC 805 e l'ASC 810.

Per quanto concerne il consolidato, sia IFRS che US GAAP prevedono il metodo di consolidamento integrale. Le partecipazioni di minoranza presentate separatamente rappresentano la percentuale di patrimonio netto che non è stata acquisita dalla società madre.

Nonostante il metodo di consolidamento sia comune, si rilevano delle differenze tra le due discipline. La prima differenza è relativa alla definizione di "controllo". Gli US GAAP non forniscono una definizione specifica: ai sensi dei principi contabili statunitensi, un soggetto ha il controllo semplicemente se controlla gli interessi finanziari di un'entità, attraverso il possesso della maggioranza dei diritti di voto. Per quanto concerne poi la possibilità di esonero dalla redazione del bilancio consolidato, questa, al contrario degli IAS/IFRS, non è prevista dai GAAP statunitensi, sebbene esistano alcune esenzioni specifiche del settore (ad esempio, per le società di investimento). Ulteriori, ma non significative differenze possono verificarsi in situazioni in cui la controllante redige il proprio bilancio per un esercizio con termine diverso da quello della controllata consolidata. Gli US GAAP infatti consentono alla controllante e alla controllata di avere

una data di chiusura di esercizio diversa, a condizione che la differenza tra le date non sia superiore a tre mesi. In questo caso, le operazioni significative avvenute nel periodo di sfasamento devono essere inserite nella *disclosure* del consolidato. Ai sensi dell'IFRS 10, invece, i bilanci della controllante e delle controllate devono avere la stessa data di riferimento.

In tema di *business combinations*, entrambi i principi applicano l'*acquisition method*. Tuttavia, anche in questa disciplina, permangono alcune differenze: tra queste, il trattamento contabile dell'avviamento negativo. Il *goodwill* negativo è imputato a conto economico come provento ai sensi dell'IFRS 3, mentre gli US GAAP ne impongono l'iscrizione nella voce "*Gain on bargain purchase*" come ricavo straordinario a conto economico. In merito agli interessi di minoranza, l'IFRS 3 prevede due possibilità per la loro rappresentazione in bilancio, mentre l'ASC 805 adotta esclusivamente il metodo di misurazione degli interessi di minoranza al *fair value*, includendo l'avviamento (metodo del *full goodwill*). Infine, relativamente all'avviamento, gli US GAAP stabiliscono che venga sottoposto ad *impairment test*, esclusivamente se si sono manifestati alcuni fattori qualitativi che fanno presumere una probabile riduzione di valore. Al contrario, gli IAS/IFRS prevedono lo svolgimento del test su base almeno annuale.

Infine, nel quarto ed ultimo capitolo, si passa alla trattazione di due casi aziendali allo scopo di analizzare, da un punto di vista pratico, gli argomenti affrontati nei capitoli precedenti, partendo dall'area consolidamento alla contabilizzazione delle controllate e/o collegate.

I due gruppi presi in considerazione per l'analisi sono il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che realizza e gestisce opere e servizi principalmente nel trasporto ferroviario, e il Gruppo Sogin, che è la società dello Stato italiano responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

In primo luogo, si procede ad un confronto degli schemi contabili. Il Gruppo FS Italiane ha predisposto il consolidato al 31.12.2017 in conformità ai principi contabili internazionali. Lo stato patrimoniale è stato redatto ai sensi dello IAS 1, distinguendo attività e passività tra "correnti" e "non correnti"; per il conto economico, il Gruppo ha optato per la redazione di due prospetti: il conto economico consolidato predisposto classificando i costi "per natura" ed il conto economico complessivo consolidato, che partendo dal risultato d'esercizio risultante dal conto economico consolidato, comprende le altre variazioni delle voci di patrimonio netto consolidato. Il bilancio consolidato del Gruppo Sogin, invece, è stato redatto in conformità al Decreto Legislativo 127/1991 e al Codice Civile. Dunque, è chiaro che gli schemi contabili da adottare abbiano una struttura diversa a seconda delle fonti normative a cui fanno riferimento. Gli schemi previsti dalla disciplina nazionale sono piuttosto rigidi e non consentono molti adattamenti; lo schema specifico è infatti stabilito in modo preciso ed occorre rispettarlo. Gli schemi richiesti dai principi contabili

internazionali IFRS invece hanno una maggiore “elasticità”, che da un lato permette di adattare lo schema alle caratteristiche specifiche di un’entità, ma d’altra parte rende più complessa la comparabilità dei bilanci.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, come già evidenziato, ricorre agli IAS/IFRS per la redazione del consolidato ed utilizza il metodo del consolidamento integrale. Relativamente alle aggregazioni aziendali, il Gruppo FS Italiane si avvale dell’*acquisition method* per contabilizzare le *business combinations*; in caso di acquisto di partecipazioni di controllo non totalitarie l’avviamento è iscritto solo per la parte riconducibile alla capogruppo. Il valore delle partecipazioni di minoranza è determinato in proporzione alle quote di partecipazione detenute dai terzi nelle attività nette identificabili dell’acquisita. Si deduce che il Gruppo adoperi l’approccio del *partial goodwill*. Nel consolidato, si trova iscritta la voce “Avviamento” nell’attivo dello stato patrimoniale, tra le attività immateriali: come richiesto dai principi contabili internazionali, questo risulta dal calcolo della differenza tra prezzo di acquisto e il *fair value* delle attività nette identificate. Tale aumento, come è precisato in nota esplicativa, deriva dalle acquisizioni effettuate nel periodo. L’avviamento, inoltre, è stato sottoposto ad *impairment test*, in applicazione della metodologia prevista dallo IAS 36.

Anche il Gruppo Sogin adotta come criterio di consolidamento il consolidamento integrale, ma applicando la normativa nazionale. Per quanto concerne la disciplina dell’avviamento e delle differenze da consolidamento, la voce “Riserva di consolidamento” non compare: infatti non c’è stata una differenza negativa da consolidamento scaturita da un “buon affare” o la rivelazione di un “*badwill*” da imputare al “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”. Dall’acquisto della partecipazione di maggioranza di Nucleco SpA è scaturita una differenza positiva, iscritta nell’attivo dello Stato Patrimoniale consolidato. La diminuzione è dovuta alla quota di ammortamento dell’anno, pari ad un ventesimo del valore storico; si ricorda che, al contrario degli IAS/IFRS che sottopongono ad *impairment test* l’avviamento, i principi OIC ne prevedono l’ammortamento. Non vi è stato invece nessun incremento della suddetta voce di bilancio, dato che non sono state effettuate acquisizioni durante l’esercizio.

In relazione alle partecipazioni in imprese a controllo congiunto e in collegate, queste vengono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto dal Gruppo FS Italiane, per cui il valore delle partecipazioni si modifica ad ogni esercizio per tenere conto degli andamenti economico delle società partecipate. Il Gruppo FS Italiane iscrive tra le attività non correnti dello Stato Patrimoniale consolidato la voce “Partecipazioni”, che registra un incremento rispetto all’esercizio precedente, dovuto in particolare alle variazioni positive del perimetro dell’area di consolidamento. Il metodo del patrimonio netto ha riflessi anche nel conto economico consolidato, in cui compare la voce

“Quota di utile/(perdita) delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto”: sono i risultati ottenuti dalle società collegate e a controllo congiunto nel corso dell’esercizio.

Il Gruppo Sogin, invece, non detiene partecipazioni in imprese collegate o a controllo congiunto.

In conclusione, dalle analisi effettuate e dalle diversità evidenziate, si ritiene nel complesso che la disciplina del bilancio consolidato registri al momento un differente trattamento contabile, che in generale riflette il mancato raggiungimento di una totale convergenza contabile a livello internazionale e, più in generale, globale.

Il processo di armonizzazione risulta essere lento e complesso. Per giungere ad un completo allineamento sarà necessario rivedere, da una parte, la normativa vigente italiana e dall’altra sarà necessario che la Fondazione si adoperi per cercare di conformare i principi internazionali anche alle esigenze dei vari paesi.